

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

323^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1960

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

Disegni di legge:	
Approvazione da parte di Commissione permanente	Pag. 15232
Trasmissione, deferimento all'esame di Commissione permanente e approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1233-B	15203
« Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali » (1233-B) (Testo unificato del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Berloffia ed altri e Mazzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati il 6 ottobre 1960 e dal Senato il 14 ottobre 1960 e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 24 novembre 1960 in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 6 novembre 1960) (vedi Doc. 69) (Procedura urgentissima) (Approvazione):	
BERTONE	15233
GRAVA, relatore	15233
SACCHETTI	Pag. 15251
* SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	15233
Interpellanze:	
Annunzio	15252
Svolgimento:	
BARBARO	15228, 15232
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	15219
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	15231
MAMMUCARI	15221, 15228
PEZZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	15225
VALENZI	15215, 15220
Interrogazioni:	
Annunzio	15252
Svolgimento:	
BERGAMASCO	15206, 15207
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	15204, 15211, 15213
BONAFINI	15208

323^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

25 NOVEMBRE 1960

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* Pag. 15205, 15206, 15209
FERRETTI 15204
FRANZA 15207
PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 15207

SACCHETTI Pag. 15211, 15213
VALENZI 15210

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 14 ottobre.

GALLOTTI BALBONI LUISA, Segretaria, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, suo deferimento all'esame di Commissione permanente e approvazione di procedura urgentissima

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali » (1233-B) *(Testo unificato del disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Berloffia ed altri e Mazzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati il 6 ottobre 1960 e dal Senato il 14 ottobre 1960 e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 24 novembre 1960 in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 6 novembre 1960) (vedi Doc. 69).*

Il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito il suddetto disegno di legge all'esame della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale), previo parere della 5ª Commissione.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Chiedo che per questo disegno di legge sia adottata la procedura urgentissima. Vorrei inoltre chiedere alla cortesia di tutti i Gruppi parlamentari di consentire la discussione e l'eventuale approvazione del disegno di legge nella stessa seduta di stamane. Comprendo le difficoltà di una tale richiesta, ma debbo far presente che è imminente la scadenza dei termini.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni metto ai voti la richiesta avanzata dall'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Ferretti al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA, Segretaria:

« Per chiedere se non ritenga inammissibile — oltrechè contraria al sentimento della grande maggioranza degli italiani che, al di sopra di qualsiasi contrasto politico, vanno orgogliosi di tutte le imprese compiute nel nome e nell'interesse della Patria — la decisione del comune di Ronchi dei Legionari di opporsi alla erezione, nel suo territorio, di una colonna offerta dalla città di Roma, a

ricordo della storica marcia dei legionari di Gabriele D'Annunzio su Fiume; e se non intenda, perciò, provvedere perchè quel monumento di doverosa riconoscenza e di imperituro ricordo sorga — nonostante l'ammisibile ed antipatriottica decisione dell'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari — là dove l'ardita e vittoriosa impresa ebbe inizio » (904).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Consiglio comunale di Ronchi dei Legionari, con deliberazione del 12 luglio 1960, n. 36, stabilì di non aderire alla richiesta di concessione di un'area, nel recinto delle scuole, per l'erezione di un monumento a ricordo della marcia di D'Annunzio su Fiume. Si trattò di un atto discrezionale disposto da un'Amministrazione comunale nell'ambito della sua autonomia, che non era inficiato da alcun vizio di legittimità. Nessun intervento era dunque concepibile da parte di organi governativi.

Il monumento è stato poi inaugurato su un terreno privato, al confine tra il Comune di Ronchi e quello di Monfalcone.

PRESIDENTE. Il senatore Ferretti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FERRETTI. La risposta dell'onorevole Sottosegretario Bisori sarebbe esauriente da un punto di vista puramente amministrativo. Rilevo però che i prefetti esistono ancora, fortunatamente, nonostante che alcuni partiti ne auspichino da tempo la soppressione. Ora, l'autonomia è lecita, anzi utile, quando fruiscono di essa cittadini, organismi, consessi, nei quali è operante il sentimento della solidarietà nazionale. Non si può concepire, invece, un'autonomia che si metta contro i valori ormai acquisiti alla storia e alla coscienza della nazione. In tal caso i prefetti dovrebbero intervenire almeno per consigliare, se non per ordinare.

Nel caso concreto che stiamo trattando, il sindaco comunista di Ronchi dei Legio-

nari, anche per iscritto, disse ai promotori dell'erezione del ricordo marmoreo che la cittadinanza sarebbe stata sommamente onorata di veder eretto questo monumento. Esso sorgeva per pubblica sottoscrizione fatta da « Il Giornale d'Italia », e la città di Roma aveva offerto un'antica colonna che un artista ha poi completato e ornato col suo scalpello. Improvvisamente, per un « contrordine » venuto chissà da dove, e purtroppo dopo i famigerati fatti di luglio, il sindaco comunista cambiò parere e negò l'area. Il monumento è sorto ugualmente; quindi il fatto di cui si contende sarebbe superato. Ma non è sorto, ahimè, sul territorio del comune di Ronchi dei Legionari, sibbene proprio presso i confini di detto Comune, nel territorio di Monfalcone, il cui Consiglio comunale deliberò unanimemente di concedere l'area necessaria.

Così, il D'Annunzio della « beffa » di Bucari è stato onorato con una beffa tra i due Comuni contermini perchè la colonna si innalza solo a pochi metri dal territorio di Ronchi. Ciò che è importante ripetere è che d'Annunzio ormai non è più l'emblema di una parte, anzi non lo è mai stato. Dicono taluni che la marcia da Ronchi su Fiume sia stata un fatto illegale, rivoluzionario; naturalmente aggiungono « fascista », mentre è un evento anteriore all'avvento del fascismo. Ma lasciamo andare! Un fatto illegale: tutti i gesti che sconvolgono una situazione precedente hanno contenuto e forma rivoluzionari; bisogna vedere se le finalità che si prefiggono siano o non siano nobili. Nel caso concreto, quando a Parigi le democrazie occidentali negavano all'Italia il ricongiungimento alla madre Patria di una città italiana come Fiume, in quel momento D'Annunzio interpretò il sentimento nazionale. (*Intervista del senatore Franza*). Allora aggiungerò che anche il deputato di Fiume, capo dei lavoratori fiumani Andrea Ossoinack il 30 ottobre sostenne alla Camera ungherese l'italianità della città; era dunque un movimento popolare, una invocazione di popolo alla quale risposero i legionari, figli essi stessi del popolo italiano.

È, dunque, giusto e coerente che questa Repubblica, onorevole Sottosegretario, onori an-

cora e sempre D'Annunzio; infatti esiste la Fondazione del Vittoriale degli italiani, ed alla testa di essa il Governo ha posto un uomo — è inutile fare il nome — non certo di destra e tanto meno « fascista ». D'Annunzio è soprattutto un poeta; ma, se si vuole giudicare il cittadino insieme al poeta, egli anche è il più grande eroe di quella guerra per Trento e Trieste che trovò quasi tutti gli italiani concordi. Perchè non si può dimenticare che in terra egli fu combattente valorosissimo sul Carso; in mare creò i Mas, almeno nello spirito se non nella intelaiatura meccanica degli scafi, incominciando dal motto: « Memento audere semper ». E non era di quelli che dicono: « armiamoci e partite », perchè andò egli stesso sulla costa nemica attraversando campi di mine. In cielo, poi, volò su Vienna, e non gettò delle bombe atomiche come è stato fatto in altre guerre, gettò invece messaggi pieni di poesia e di amore, ispirati alla fraternità dei popoli, nella quale i poeti credono sempre da che esiste la poesia.

Ora il 19 novembre, su « Vie Nuove » nella rubrica in cui si pubblicano lettere dei lettori, è apparsa una lettera sottoscritta da una cinquantina di professori e di avvocati, la cosiddetta *intelligentia* di secondo piano o di terzo piano, con la quale si protesta per l'erezione del monumento. E sapete chi ha scritto il commento a questa letterina? L'ha scritto il famigerato Pier Paolo Pasolini, il pornografo sgrammaticato, il quale si è permesso di scrivere che D'Annunzio fu « un pessimo poeta oltre che un pessimo cittadino ». Ora, io non aggiungo verbo: aggiungo solo che come poeta il Pasolini ha scritto della prosa che a noi fa schifo e credo faccia schifo a molta gente, e che, come cittadino è stato denunciato a piede libero dalla Procura della Repubblica, ed ha due querele sulle spalle da parte di genitori di ragazzini: con la « i », non di ragazzine!

Ho finito.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Bergamasco al Ministro della pubblica istruzione. Se ne dia lettura:

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Per sapere come sia potuto avvenire lo scempio della collina di S. Colombano al Lambro (Milano), monumento nazionale, comprendente un castello ricco di pregi artistici e di memorie storiche, un borgo medioevale ed un vasto parco, costituenti un insieme forse unico in Lombardia.

Negli ultimi anni, infatti, ad opera dei successivi proprietari, le mura del castello sono state sbrecciate per dar passaggio ad una strada, le case del borgo sono state in gran parte rase al suolo, l'antico muro di cinta è stato abbattuto ed il parco, dopo essere stato depauperato delle sue grandi piante, è in procinto di essere lottizzato per la costruzione di ville e villette.

L'interrogante chiede se il Ministro non intenda intervenire a sensi di legge per salvare almeno quanto rimane dell'antico monumento nazionale » (744).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il complesso di San Colombano al Lambro è un insieme monumentale di proprietà privata, costituito da una parte bassa, il Castello vero e proprio, regolarmente sottoposto ai vincoli artistici, dalle mura, collegate con esso, e da un borgo in piccola parte medioevale. Effettivamente, in questi ultimi anni sono state eseguite, da parte dei proprietari, opere di abbattimento di alcune case di costruzione ottocentesca, è stata elevata qualche costruzione nuova, ed aperta una strada che conduce alla sovrastante collina; tali lavori sono stati però compiuti in quella parte del complesso non ancora assoggettata ai vincoli artistici.

Il Ministero, nell'intento di salvare l'aspetto estetico e monumentale del comprensorio e di evitare quindi ulteriori manomissioni dell'insieme, non ha mancato di invitare a suo tempo la Soprintendenza ai monumenti di Milano a compiere un accurato rilievo della situazione per l'adozione di tutti i prov-

vedimenti cautelativi ritenuti necessari per la tutela storica, artistica ed ambientale del complesso.

La predetta Soprintendenza, espletati gli accertamenti di competenza, sta ora predisponendo gli atti per l'inclusione della località fra quelle soggette a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

PRESIDENTE. Il senatore Bergamasco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

B E R G A M A S C O. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, il complesso di San Colombano, che comprendeva, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, il Castello, il borgo, il parco e le mura, era veramente tra le cose più belle della Lombardia. Aveva ospitato nel XIV secolo il Petrarca, era uno dei pochissimi borghi medioevali lombardi scampati alle distruzioni del Barbarossa. È accaduto questo, che l'ultimo discendente della famiglia che lo aveva posseduto per secoli e lo aveva accuratamente e premurosamente conservato l'ha lasciato all'Università cattolica di Milano per assicurarne la conservazione. L'Università cattolica ha creduto di disfarsene, e il complesso, dopo successivi passaggi, è venuto nelle mani di un mercante di legname, il quale, come è logico, ha cominciato ad abbattere i grandi alberi del parco; è stato poi suddiviso tra il parroco ed una famiglia del luogo. Il parroco ha creato un campo di tennis e un campo di calcio nel fossato (e già ce n'era un altro nel paese), un bar e varie altre costruzioni all'interno del recinto. La famiglia del luogo ha aperto una strada lungo le mura, sbrecciando le medesime dove la strada trovava difficoltà a passare, poi ha abbattuto un lungo tratto di mura con la dinamite e con corde e trattori. Infine ha lottizzato, quanto meno ha suddiviso la collina con recinti nei quali dovranno sorgere ville e villette. Non so se a questo punto vi sia ancora qualcosa da salvare. Credo che l'intervento attuale sia un po' come la proverbiale chiusura della stalla dopo che sono scappati i buoi.

Comunque mi auguro che almeno quel poco che può rimanere dell'antico Borgo (non so se qualcuno qui dentro l'abbia conosciuto, io potrei esibire una cartolina illustrata) sia ancora in condizioni di essere salvato.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione del senatore Bergamasco al Ministro della pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Per sapere se, in relazione alla progettata costruzione di un edificio di sette piani, in località caratteristica per ricordi storici e per valori estetico-ambientali del comune di Chiavenna (Sondrio), rione S. Maria, a ridosso dell'antica porta della città, sia stato assicurato il rispetto dell'ordine di sospensione dei lavori notificato il 26 gennaio 1960 dalla Soprintendenza ai monumenti della Lombardia.

Ciò perchè almeno in un primo tempo, non solo l'ordine stesso è stato trascurato dai proprietari interessati, ma è anche stato arbitrariamente impedito l'intervento dei Carabinieri, richiesto dalla Soprintendenza per farlo osservare » (745).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Ministero, pur ritenendo che edifici di mole molte elevata non siano desiderabili nella zona della città di Chiavenna (Sondrio), considerato però che l'immobile cui si accenna da parte dell'onorevole interrogante rispondeva ad una esigenza di carattere turistico della località, ha ritenuto di dover soprassedere all'adozione di provvedimenti atti ad ostacolarne la costruzione.

Opportuni accorgimenti apportati alla struttura e architettura dell'edificio in parola hanno reso possibile l'inserimento dell'immobile nell'ambiente, senza arrecare una so-

stanziale menomazione all'antica porta della città, nei cui pressi è sorta la costruzione.

PRESIDENTE. Il senatore Bergamasco ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

B E R G A M A S C O. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario, ma non posso dichiararmi soddisfatto; posso dichiararmi se mai rassegnato, perchè ormai ci troviamo di fronte al fatto compiuto e probabilmente il grattacielo è già abitato. Non è cosa grave come lo scempio della collina di San Colombano al Lambro, però non è chi non veda come questo edificio costituisca una grossa stonatura all'entrata di Chiavenna.

Inoltre non mi è stata data risposta sull'altro punto. Come mai, due ore dopo che i carabinieri, per ordine della Sovrintendenza ai monumenti della Lombardia, si erano recati sul luogo per far sospendere i lavori, un ordine prefettizio ha revocato il loro intervento? Tale episodio denuncia la sovrapposizione di una autorità all'altra, ed implica anche che ai carabinieri è stato vietato di perseguire un fatto che a termini di legge, in base all'articolo 59 della legge 1º giugno 1939, costituisce reato.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Franza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA.
Segretaria:

« Per conoscere, in relazione ai propositi espressi nella seduta del 7 aprile 1959, quale azione sia stata svolta fino ad oggi per i dipendenti dell'ex G.I.L. » (754).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* La soluzione di questo problema, per il quale il Ministero del lavoro ha svolto un costante in-

teressamento, non è stata agevole, soprattutto per le ragioni di carattere finanziario che l'interrogante conosce. Tuttavia posso ora annunciare che si è raggiunta una conclusione, e che il 20 maggio scorso è stata firmata la convenzione concernente la sistemazione della situazione previdenziale dei dipendenti del Commissariato della gioventù italiana; è in corso ora, sia da parte dell'istituto di previdenza che da parte del Commissariato, l'azione di rispettiva competenza per dare attuazione a tale convenzione.

PRESIDENTE. Il senatore Franza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

F R A N Z A. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto: la mia interrogazione era precedente al maggio scorso.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Bonafini al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

GALLOTTI BALBONI LUISA.
Segretaria:

« Per sapere se non intenda intervenire con la necessaria urgenza per correggere una anormale interpretazione delle norme sul rapporto di lavoro, di assistenza e previdenza sociale che da tempo è invalsa nell'industria dell'abbigliamento presso ditte operanti nei comuni di Paderno, Merate, Imbersago, Robbiate, Cernusco M., Verderio Inferiore, Olgiate Molgora e Paderno d'Adda, ove operano 1.821 lavoratrici, un forte numero delle quali non gode dei diritti assicurativi e previdenziali ed inoltre 207 di esse sono di età inferiore ai 14 anni » (838).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PEZZINI. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'Ispettorato del lavoro di Como era a conoscenza, da qualche tempo, del fatto che nelle aziende dell'abbigliamento della zona di Paderno

d'Adda venivano commesse infrazioni alle leggi di tutela del lavoro.

Prima di disporre un'accurata, completa indagine nel settore, l'Ispettorato stesso ha ritenuto di effettuare degli accertamenti di sondaggio, in considerazione della particolare organizzazione delle aziende in parola, che avrebbe costituito impedimento ad una effettiva rilevazione di eventuali irregolarità. La quasi totalità delle aziende, infatti, ha i locali di lavoro in prossimità dell'abitazione del datore di lavoro e completamente recintati, con cancelli sistematicamente chiusi e dotati di citofono, attraverso i quali chiunque voglia entrare deve qualificarsi. Da ciò il sospetto che i cancelli venissero aperti agli Ispettori soltanto dopo che le eventuali operaie irregolarmente assunte fossero state allontanate.

Gli accertamenti preventivi così eseguiti, anche per l'osservazione della topografia delle varie aziende, si sono dimostrati utili per le ispezioni successive ed hanno indicato l'opportunità di effettuarli con gruppi di ispettori.

Le ispezioni conclusive, eseguite con la collaborazione dei carabinieri della Stazione di Merate, sono state effettuate presso 21 aziende del settore, con visite notturne e diurne ed interrogando tutte le operaie trovate al lavoro.

Per quanto riguarda, in particolare, l'assunzione al lavoro di minori, faccio presente all'onorevole interrogante che presso le ditte ispezionate risultarono addette al lavoro 37 fanciulle di età inferiore agli anni 14. Non è da escludere che la differenza rilevante fra il numero delle infrazioni denunciate e quelle constatate (da 207 a 37) sia dovuta al fatto che le aziende abbiano provveduto, in precedenza, all'eliminazione delle irregolarità, anche perchè messe sull'avviso dalla pubblicità inopportuna data, da organizzazioni sindacali, alle denunce avanzate all'Ispettorato del lavoro.

Per quanto premesso, è da ritenere che la mancata applicazione delle leggi sulla tutela del lavoro non era da attribuire ad « anormale interpretazione » delle norme contrattuali e previdenziali, tanto più che qualche ditta ha tentato di allontanare le dipendenti

minori abusivamente addette al lavoro, mentre non sono state sollevate contestazioni alle contravvenzioni elevate dall'Ispettorato.

A carico delle aziende ispezionate sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

per 8 ditte, verbali per abusiva assunzione di complessive 37 minori;

per 2 ditte, verbali per lavoro notturno di complessive 11 operaie;

per 2 ditte, verbali per mancata concessione del riposo intermedio a danno di 8 operaie;

per 16 ditte, verbali per mancata registrazione a libro di paga di parte di salario relativa a 283 operaie;

per 15 ditte, verbali per il mancato versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.M. relativamente alle omissioni sul libro paga di oltre undici milioni di lire di retribuzioni;

per 5 ditte, verbali per supero delle 44 ore settimanali di lavoro a danno di 20 apprendisti;

per 12 ditte, verbali per buste e prospetti paga con annotazioni non rispondenti alle retribuzioni di fatto;

per 8 ditte, verbali per libretti di lavoro con annotazioni incomplete;

per 7 ditte, verbali per irregolare assunzione al lavoro di 18 operaie;

per una ditta, verbale per mancata notifica di licenziamento all'Ufficio di collocamento;

per una ditta, verbale per mancata conservazione di un libretto di lavoro.

Vorrei qui sottolineare che a questi risultati positivi ai fini della tutela del lavoro, si è potuto pervenire in seguito alla collaborazione sempre auspicabile tra le organizzazioni sindacali e l'Ispettorato del lavoro.

P R E S I D E N T E. Il senatore Bonafini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

B O N A F I N I. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, la mia interrogazione, che ha voluto restringersi ad una singola

zona della bassa Brianza, credo abbia dato occasione al Ministero non tanto di accertare che il suo ufficio responsabile di Como si sia prodigato nell'individuare quali ditte sono venute meno ai regolamenti ed alle leggi che regolano i rapporti di lavoro, quanto di rendersi conto, sulla base di questi dati e delle denunce da noi presentate in Parlamento, dell'esatta situazione esistente in questo particolare settore di lavoro.

Mi sembra che l'onorevole Zaccagnini quando era Ministro del lavoro, abbia avuto occasione di dichiarare che gli Uffici del lavoro erano impotenti ad affrontare tutte le scappatoie, tutti gli espedienti di cui i padroni si avvalgono per un maggiore sfruttamento delle masse operaie. Si pensi soltanto, onorevole Sottosegretario, che l'ufficio del lavoro di Como ha non più di cinque funzionari e deve occuparsi di circa 20 mila ditte! È evidente quindi l'impossibilità di un controllo sulle varie ditte in quella zona, onde ben poco si può fare, anche se la buona volontà degli stessi funzionari non verrà a mancare nel futuro.

A me sembra, insomma, che siamo ancora su dei temi che già 50 anni fa offrirono motivo di discussione in seno al Parlamento; ma ancora oggi, purtroppo, ci troviamo a dover constatare con profondo rammarico che, nonostante le leggi vigenti e nonostante l'intenzione del Parlamento di migliorare la regolamentazione dei rapporti di lavoro, il Governo non ha dato fino ad ora una attrezzatura adeguata agli uffici competenti per un efficace azione di controllo.

Da ultimo, onorevole Sottosegretario, vorrei rilevare che spesso sentiamo parlare di maggiore reddito nazionale, di maggiore produzione, senza che si consideri però l'alto prezzo che a questo fine paga il lavoratore, così come lei stesso ha potuto accertare attraverso i suoi uffici. Ritengo pertanto che sia necessario ed urgente non solo che i funzionari periferici del suo Ministero si rechino ad effettuare controlli là dove noi denunciavamo il verificarsi di queste infrazioni, ma anche che in tutto il territorio nazionale si arrivi a far rispettare adeguatamente le leggi in vigore. Infatti, se soltanto per quanto riguarda la ristretta zona di cui mi occupo

ho dovuto denunciare la presenza di 207 lavoratrici in età minore, sono certo che per tutto il territorio nazionale un'indagine a questo riguardo darebbe risultati molto gravi ed allarmanti. Ritengo che il numero dei minori che purtroppo debbono sottostare alle condizioni cui lei, onorevole Sottosegretario, ha accennato nel corso della sua risposta, sia ancora di proporzioni veramente rilevanti e preoccupanti.

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del senatore Valenzi ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A ,
Segretaria:

« Per conoscere quali misure abbiano già adottato e quali altre intendano adottare per facilitare la circolazione delle opere degli artisti viventi, secondo le proposte avanzate dall'U.N.E.S.C.O. agli Stati membri;

se non ravvisino la opportunità di accogliere — prima del 25 settembre 1960, data in cui si riunirà il Congresso internazionale — le proposte dell'U.N.E.S.C.O., concordate sulla base del rapporto preparato in collaborazione con l'Associazione italiana delle arti plastiche, tra le quali vanno rilevati l'esonerazione dalle tasse interne, la semplificazione delle formalità d'esportazione ed importazione, la istituzione di un regime particolare per le opere accompagnate dall'autore, eccetera, come si può rilevare dal « Bollettino di informazioni » della Commissione nazionale italiana dell'U.N.E.S.C.O. n. 3 del maggio-giugno 1960 » (910).

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Premesso che l'interrogazione investe materie che esulano dal settore di competenza del Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale, pertanto, non ritiene dover fare alcuna comunicazione al ri-

guardo, faccio presente che l'unica proposta dell'U.N.E.S.C.O. sull'opportunità di adottare provvedimenti intesi a facilitare la circolazione delle opere d'arte, per la quale sia competente il Ministero della pubblica istruzione, è quella della semplificazione delle formalità d'importazione ed esportazione.

Sta di fatto però che, attualmente, la sola formalità richiesta per la libera circolazione delle opere d'arte contemporanee — e sono considerate tali quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, cioè le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni — consiste nella loro presentazione agli Uffici esportazione di oggetti di antichità e d'arte, i quali, in brevissimo tempo, talvolta nella stessa giornata, procedono al riconoscimento di esse ed al rilascio dei prescritti documenti, senza alcun aggravio fiscale.

Ciò posto, il Ministero non ravvisa la necessità di modificare le norme vigenti, anche perchè la prescritta presentazione delle opere d'arte contemporanee agli anzidetti uffici è collegata con l'esportazione e l'importazione degli oggetti di arte antica, per i quali ultimi esistono delle limitazioni; è quindi assolutamente necessario che un organo statale particolarmente qualificato — e tali sono appunto gli Uffici di esportazione degli oggetti di antichità e d'arte sopra menzionati — provveda al riconoscimento dell'appartenenza delle opere d'arte ad uno o ad altro periodo.

Va ricordato, ad ogni buon fine, che trovansi all'esame del Parlamento un disegno di legge — atto parlamentare della Camera dei deputati n. 2389 — per l'adesione dell'Italia all'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale, e relativi annessi, adottato a Lake Success (New York), il 22 novembre 1950 e sua esecuzione.

P R E S I D E N T E. Il senatore Valenzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

V A L E N Z I. Ho preso lo spunto per la mia interrogazione, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dal documento pubblicato

dalla « Association International d'Art Plastique » dell'U.N.E.S.C.O., di cui fanno parte 42 nazioni dell'Oriente e dell'Occidente. Il documento — reso di pubblica ragione nell'aprile scorso — ha lo scopo di sollecitare dai Parlamenti e dai Governi di tutti i Paesi del mondo più adeguate misure per facilitare la circolazione delle opere d'arte, gli scambi di esperienze e le visite tra gruppi di artisti. Il documento dell'Associazione internazionale delle arti plastiche si rivolge in particolare ai Comitati nazionali dell'U.N.E.S.C.O. perchè intervengano presso i Ministeri competenti dei loro Paesi allo scopo di fare adottare dai vari Governi il principio secondo il quale gli artisti sarebbero autorizzati a trasportare materialmente le loro opere d'arte da un Paese all'altro senza essere sottoposti ad alcuna formalità doganale e senza pagare alcun dazio, e per permettere la libera circolazione delle opere degli artisti viventi da Paese a Paese. Il direttore generale dell'U.N.E.S.C.O. chiede anche, nella sua lettera ai Governi degli Stati membri (tra i quali è l'Italia, rappresentata da Felice Casorati e Giovanni Consolazione), di dare comunicazione delle misure adottate a favore di queste iniziative internazionali.

Il documento che ho citato risale all'aprile scorso. Un'altra mozione, press'appoco dello stesso tenore, è stata approvata dal III Congresso internazionale delle arti plastiche tenutosi a Vienna tra il 26 settembre ed il 10 ottobre scorsi. Tale documento sarà sottoposto in questi giorni all'approvazione della Conferenza internazionale dell'U.N.E.S.C.O. che si svolge in queste settimane a Parigi.

Il Comitato nazionale italiano ha trasmesso ai pittori Paulucci, Penelope e Scialoia, delegati italiani al Congresso di Vienna, nel momento in cui si apprestavano a partire per la sede del Congresso, un « appunto » che riassume assai chiaramente la situazione.

Da tutto ciò risulta che occorre tradurre in realtà con maggiore sollecitudine le proposte dell'U.N.E.S.C.O. Io credo che gli artisti italiani abbiano tutto da guadagnarne e nulla da perdere. Ho visto, dai resoconti stenografici dei lavori di Vienna, come la delegazione francese si sia battuta validamente per ottenere che i principi dell'U.N.E.S.C.O.

fossero adottati e divenissero di validità generale.

Chiedo al Ministero di farsi parte diligente affinché si giunga presto all'applicazione di tale accordo in Italia. So che si tratta di varare una legge, la quale si trova dinanzi alla 3ª Commissione della Camera, dal titolo « Adesione all'Accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico e culturale e relativi annessi, adottati a New York, il 22 novembre 1950, e sua esecuzione ».

Noi siamo tra gli ultimi a dare concreta applicazione a quell'accordo culturale, che a nostro parere va applicato al più presto, nell'interesse dei rapporti culturali e del progresso dell'arte. Mi dichiaro pertanto parzialmente soddisfatto della risposta dell'onorevole Sottosegretario, ed insisto affinché il Governo si faccia promotore di una rapida attuazione dell'accordo, nell'interesse dell'arte italiana.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Sacchetti al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA, Segretaria:

« Per sapere se ritengono conformi alle direttive del Governo, esposte nei giorni scorsi ai due rami del Parlamento, il decreto del prefetto Caruso — Reggio Emilia — con il quale si proibisce la diffusione di due manifesti editi a cura della Federazione del Partito comunista italiano contenenti le seguenti scritte: il primo: « Esigiamo la inchiesta parlamentare sull'eccidio di Reggio Emilia »; il secondo: « V Comandamento: non ammazzare — lo ricordi Scelba »; non potendosi sostenere che simili manifesti turbino l'ordine pubblico. Se non ritengono perciò di ravvisare in tale atto una palese e rinnovata azione discriminatoria lesiva del diritto di propaganda di una organizzazione politica, tanto più grave perchè è dimostrato che sono stati affissi in città, nel recente passato manifesti da parte di altre organizzazioni, diffamatori e calunniosi, contro i quali nessun provvedimento è stato adottato; e per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per fare seguire alla parola i fatti, a tutela

della libertà di propaganda delle libere Organizzazioni » (897).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a quest'interrogazione.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. I manifesti, che avrebbero dovuto esser affissi in concomitanza con una manifestazione indetta per commemorare i morti del 7 luglio, vennero dal Prefetto ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico. Perciò il Prefetto si avvale dell'articolo 2 delle leggi di pubblica sicurezza.

Analogamente aveva disposto in casi consimili.

PRESIDENTE. Il senatore Sacchetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SACCHETTI. Onorevole Presidente, il Sottosegretario praticamente non ha risposto alla mia interrogazione, se non difendendo in modo generico l'operato del Prefetto di Reggio Emilia, l'opera di un Prefetto che da mesi fa parlare di sé nella Provincia di Reggio Emilia. Occorre certo molto coraggio politico per un tale atteggiamento, tanto più quando si riconosce che, in sé considerati, i titoli di quei manifesti non potevano comportare nessun elemento di pericolo o di turbamento all'ordine pubblico. Valendosi di un suo potere discrezionale, il Prefetto di Reggio Emilia toglie di fatto il diritto di propaganda ad una organizzazione. Entrando nel merito dei titoli dei due manifesti, constatiamo il caso di un Prefetto che non vuole, non ammette, non concepisce che ci si rivolga al Parlamento per chiedere un'inchiesta parlamentare sui luttuosi fatti del 7 luglio accaduti nella città di Reggio Emilia. Si può comprendere, onorevole Sottosegretario, che il Prefetto senta il peso morale, la responsabilità dei fatti accaduti a Reggio Emilia il 7 luglio: infatti egli stesso ha diretto le operazioni di polizia in quei giorni. Ed a maggior ragione si sarebbe dovuto oggi criticare l'atto del Prefetto, a carico del quale, fra l'altro, con quei manifesti, si chiedeva un'inchiesta parlamentare; tanto più che mai fu data no-

tizia e illustrazione dei risultati dell'inchiesta ministeriale disposta a suo tempo. Forse la questione è troppo scottante per il Prefetto, ma non dovrebbe essere così per questo Governo, che si è impegnato a far rispettare la eguaglianza dei diritti e delle libertà dei cittadini. Di fatto però si tollera che i prefetti, a loro discrezione, possano censurare, impedire la libertà di propaganda nei confronti di libere e democratiche organizzazioni.

Quanti sono i manifesti diffusi da ben individuati Comitati civici, affissi in città e provincia, nei quali potrebbe essere ravvisato il reato di vilipendio, di diffamazione? Non è vero, onorevole Sottosegretario, che siano stati presi analoghi provvedimenti, almeno negli ultimi anni, contro manifesti di altre organizzazioni anticomuniste, poichè non ci sono episodi che possano confermare la sua dichiarazione. Vero è invece che il Prefetto fa registrare con una serie di atti — questo non è il solo — una continua, tenace tendenza ad una valutazione discriminatoria di carattere politico.

Per esempio, onorevole Sottosegretario, oltre all'episodio del divieto dei manifesti di cui ci occupiamo, non può, non deve essere dimenticato che ci occupiamo di quel Prefetto che ha denunciato ben 17 Amministrazioni comunali, alcune delle quali per il « grave torto » di aver celebrato la data della fine del regime fascista, il 25 luglio 1943. È quel Prefetto che interviene direttamente nella campagna elettorale in polemica contro la maggioranza dell'Amministrazione comunale di Reggio Emilia a proposito della deliberazione per la municipalizzazione dell'azienda del gas, a sostegno dalla Democrazia Cristiana. Con ciò però non ha servito bene la causa di tale partito, giacchè il risultato elettorale ha fatto giustizia di metodi inammissibili e illeciti di intervento dell'Autorità amministrativa, dando più voti al Partito comunista e diminuendo quelli della Democrazia Cristiana. È lo stesso Prefetto che sospende per un mese un sindaco, quello di Novellara, per il grave « reato » di aver consentito l'uso di una sala di proprietà dell'Amministrazione comunale perchè tutti i partiti potessero tenervi riunioni ed assemblee elettorali. Il dottor Caruso, inoltre, onorevole Sottosegretario, si è

rifiutato di comunicare all'Amministrazione provinciale una lettera del ministro democristiano Giardina, con la quale, oltre un anno fa, il Ministro deplorò l'Amministrazione del manicomio civile per l'avvenuto licenziamento di 50 donne in applicazione di quella famigerata legge del nubilato, di cui nessuna amministrazione ha fatto uso. In quella lettera il Ministro invitava alla prudenza, ma il Prefetto per non turbare il disegno del locale dirigente democristiano ha nascosto la lettera, anche se era inviata dal Ministro.

Onorevole Sottosegretario, mi creda sinceramente addolorato di essere costretto a presentare il problema in questi termini davanti al Senato. Insieme con altri dirigenti politici del mio partito o con uomini democratici della Provincia, ci siamo adoperati e ci adopereremo affinché le autorità governative della Provincia stringano buoni rapporti, abbiano comprensione e quando necessario esplichino una collaborazione con gli amministratori comunali. Oggi non è più possibile tollerare una situazione così grave, che scredita l'autorità amministrativa. La democrazia non può farsi strada attraverso questi od altri provvedimenti consimili del Prefetto. I funzionari dei Ministeri non possono abusare del loro posto nell'Amministrazione dello Stato per sostenere ed appoggiare la politica del partito al Governo. Peggio ancora quando, come nel caso presente, si abusa di poteri discrezionali per ostacolare la propaganda di un partito che non piace al funzionario del Governo democristiano. Le recenti elezioni hanno fatto luce su questa grave situazione, ma anche se il Prefetto, con il suo atteggiamento, ha favorito il successo comunista a Reggio non possiamo dirci soddisfatti. Spetta a noi denunziare la situazione eccezionale, perchè siano evitati episodi del genere, perchè ci si convinca che è un controsenso intollerabile perseverare in una politica che ha già spinto a tragici errori, come intende fare il Prefetto di Reggio Emilia non tenendo conto che, dopo le lotte democratiche e antifasciste del luglio scorso, è stato in particolar modo condannato il suo operato. Non si può impedire di pubblicare due manifesti che avevano per contenuto l'uno un appello al Parlamento, dove la Democrazia Cristiana è il partito di mag-

gioranza, per chiedere un'inchiesta parlamentare sulle responsabilità relative ai fatti di luglio, l'altro un appello umano in cui si dichiarava che la lotta politica non può portare all'eccidio.

Per queste ragioni mi dichiaro completamente insoddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Sacchetti e Gelmini al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Per conoscere, i motivi che hanno indotto il Prefetto di Reggio e di altre provincie della Emilia a respingere le regolari delibere delle Amministrazioni comunali, che hanno sentito il dovere civico e morale di stanziare modeste somme a favore delle famiglie dei caduti del luglio 1960 di Reggio Emilia, e per sapere se non si intenda intervenire per far modificare l'ingiustificato atteggiamento dei Prefetti » (928).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Varie Giunte provinciali amministrative non approvarono delibere di Comuni che concedevano sussidi alle famiglie dei morti nei conflitti con la forza pubblica, avvenuti in luglio a Reggio Emilia, poichè quei sussidi comportavano spese facoltative non ammesse dalle vigenti norme, secondo cui « le spese facoltative dei Comuni e delle provincie devono avere per oggetto servizi ed uffici di pubblica utilità, entro i limiti della rispettiva circoscrizione amministrativa ». Si trattava, invece, di spese fuori territorio che assumevano netto carattere politico.

Risulta essere poi stata approvata una delibera con cui il Comune di Scandiano, adeguandosi a rilievi della G.P.A., concesse lire 200.000 non già globalmente alle famiglie dei cinque morti, bensì esclusivamente alla famiglia di uno di loro che risiedeva in quel Comune.

Nessun ricorso è stato proposto contro le decisioni negative delle Giunte e non c'è materia per interventi del Ministro intesi ad annullarle.

PRESIDENTE. Il senatore Sacchetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SACCHETTI. Nessuna logica, onorevole Presidente, può aver determinato l'atteggiamento del Prefetto di Reggio Emilia, se non il bestiale odio politico, mi si perdoni la espressione, contro le vittime delle manifestazioni di luglio. Quelle deliberazioni, onorevole Sottosegretario, sono perfettamente legali. Si è parlato di spese facoltative fuori territorio: perchè il Prefetto di Reggio Emilia non è intervenuto quando si trattò di devolvere somme a favore, per esempio, degli alluvionati? Perchè Amministrazioni comunali di altre Provincie hanno avuto prefetti più comprensivi che hanno approvato le deliberazioni per l'assistenza a queste famiglie?

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Si tratta di Giunte provinciali amministrative, non di Prefetti; e non mi risulta che alcuna Giunta provinciale amministrativa abbia approvato deliberazioni del genere di quello da lei citato.

SACCHETTI. In altre occasioni hanno approvato tali deliberazioni, inoltre le Giunte provinciali amministrative sono presiedute dal Prefetto. Sono ancora in corso le controdeduzioni, perchè le Amministrazioni comunali non si arrendono di fronte a questi provvedimenti, tanto più che una parte notevole delle deliberazioni sono state adottate all'unanimità, all'infuori di ogni valutazione politica sui fatti tragici di luglio, per un sentimento di solidarietà umana al quale è estraneo solo il Prefetto di Reggio Emilia. Oggi possiamo dire che a questo sentimento è estraneo anche il Ministro dell'interno.

È stato un gesto politicamente grave; anche durante la campagna elettorale si è solidarizzato con il Prefetto di Reggio Emilia da parte del Ministro dell'interno e da parte della Democrazia Cristiana, offendendo coloro che sono caduti e commettendo un errore po-

litico che vi ha fatto perdere giustamente dei voti.

L'insistenza del Comune di Scandiano ha avuto un parziale successo. Si è detto che quell'assistenza si rivolgeva ad un cittadino del proprio Comune; ma perchè ella non ha ricordato ciò che ha detto il Ministro dell'interno durante la campagna elettorale, e che il Prefetto sostiene, e cioè che le somme stanziare sono soldi della collettività e quindi non possono essere devoluti per l'assistenza di orfani, di vedove, di madri che sono rimasti senza un loro congiunto, fucilato nella piazza? Forse il premio che il Ministro dell'interno ha devoluto ad alcuni agenti e funzionari...

B I S O R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non esiste premio.

S A C C H E T T I. Esiste il premio ed esiste la promozione per taluni ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, attualmente denunciati alla Magistratura per omicidio premeditato.

B I S O R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non esistono denunce.

S A C C H E T T I. Onorevole Sottosegretario, lei sostiene che non esistono denunce. Dichiaro che rilascerà l'autorizzazione a procedere contro i funzionari eventualmente denunciati.

È per lo meno strano che il sottosegretario non legga la stampa quotidiana.

B I S O R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non esistono denunce specifiche contro alcuno.

S A C C H E T T I. Esistono denunce da parte dei familiari, lo sottolineo con forza, denunce pubblicate dalla stampa, contro i singoli e contro i maggiori responsabili. Il magistrato afferma di non aver potuto chiudere l'istruttoria, perchè sono in corso le indagini contro questi famigerati uomini, una parte dei quali è stata premiata con denaro, mentre altri sono stati trasferiti, migliorandosi la loro posizione di carriera. Nessuno può

smentire questa triste realtà, che tra l'altro nuoce, perchè si tratta di una interferenza a mio giudizio illecita, del Ministero dell'interno nell'operato della Magistratura.

Queste somme del Ministero dell'interno vanno a premiare, a sostenere, a finanziare coloro che hanno diretto l'operazione, che hanno sparato in piazza contro gli inermi; questo per voi è possibile, tollerabile, mentre il fatto che un'Amministrazione comunale solidarizzi con un orfano, con una vedova, con una madre che rimane colpita, questo dalla Democrazia Cristiana non è ammesso.

Sostenere in Parlamento che il Prefetto di Reggio Emilia ha adottato un provvedimento giusto e legittimo, non solo è offensivo, ma davvero colpisce la sensibilità della grande maggioranza dei cittadini italiani, colpisce ed offende la sensibilità di tutti i democratici, di tutti gli antifascisti. Il Sottosegretario per l'interno avrebbe dovuto sostenere che il primo atto per una parziale, timida, riparazione a quanto è stato fatto, atto che avrebbe educato anche i propri funzionari, sarebbe stato quello di solidarizzare con i giovani, le vedove, le madri che sono stati così duramente e tragicamente colpiti. Per questo mi dichiaro insoddisfatto e mi propongo, a nome del mio gruppo, di riproporre la questione al Parlamento, perchè riteniamo che non si possa continuare con gli stessi metodi di un governo che è stato con dura lezione, battuto e cacciato dalle forze democratiche e antifasciste del nostro Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Segue un'interrogazione del senatore Alberti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sul personale licenziato dalla Società Molini Centrali (864). Lo svolgimento di questa interrogazione, per accordi intervenuti tra il presentatore ed il Governo, è rinviato ad altra seduta.

Segue un'interrogazione del senatore Zannoni al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A,
Segretaria:

« Per conoscere se ritiene opportuno che la gestione commissariale degli Istituti ospeda-

lieri di Cremona si protragga, come dice la legge comunale e provinciale, oltre il periodo di tempo strettamente necessario.

Considerando che gli stessi Istituti sono una emanazione dei Comuni e del capoluogo della provincia in particolare, per i quali la democratica gestione di essi costituisce un inalienabile diritto;

tenuto presente che gli atti amministrativi che il Commissario prefettizio avrebbe dovuto compiere sono talmente irrilevanti da poter essere già stati adempiuti nel non breve lasso di tempo già intercorso (oltre sei mesi);

l'interrogante ritiene che si possa porre fine alla gestione commissariale ripristinando la legalità democratica per troppo lungo tempo tenuta sospesa (890).

PRESIDENTE. Poichè il senatore Zanoni non è presente si intende che abbia rinunciato a ques'interrogazione.

Segue un'interrogazione del senatore Jannuzzi al Ministro della pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Per conoscere:

a) se non ritenga non confacente agli interessi della scuola l'eliminazione, dal quinto anno degli Istituti tecnici commerciali per ragionieri, dell'insegnamento della « geografia economica », che, come materia professionale moderna e di attualità, ricca di cultura specifica per i ragionieri, completa la formazione di essi e, come disciplina insegnata nella Facoltà di economia e commercio fino alla laurea, non consente soluzioni di continuità, qual'è indubbiamente quella della eliminazione dal quinto anno e, quindi, dagli esami di abilitazione della suddetta materia;

b) se non ritenga di dover porre a concorso, tra i posti di Ispettore centrale per le varie discipline, anche quello di Ispettore per la Geografia generale ed economica, rimasta priva di un Ispettore specifico, a seguito di promozioni e trasferimenti dei precedenti titolari » (903).

PRESIDENTE. Poichè il senatore Jannuzzi non è presente, si intende che abbia rinunciato a questa interrogazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

Svolgimento di interpellanze

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interpellanze. La prima è quella dei senatori Valenzi, Pastore, Palermo, Vergani e Gombi al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

GALLOTTI BALBONI LUISA,
Segretaria:

« Per conoscere quali misure intenda adottare per porre fine alla criminale attività, sul nostro territorio, della organizzazione di adescamento di giovani italiani da arruolare nella Legione straniera, poichè sempre più numerose si fanno le famiglie italiane gettate nella disperazione ad opera di questi agenti dello straniero che con i giovani italiani tentano di coprire i vuoti creati nelle file della « Légion » da sei anni di guerra in Algeria;

per sapere se sia vero che attualmente il numero di italiani in servizio nella Legione straniera superi le diecimila unità;

e per conoscere, infine, quali decisivi passi il Governo intenda svolgere nei confronti del Governo francese per ottenere che coloro i quali non si sono volontariamente arruolati possano tornare in Italia presso le loro famiglie » (327).

PRESIDENTE. Il senatore Valenzi ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

VALENZI. Non è la prima volta, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, che da questi banchi viene sollevato l'angoscioso problema della partecipazione, sia pure illegale e clandestina, di migliaia di giovani italiani alle guerre coloniali francesi, nei ranghi della Légion Etrangère.

Alcuni anni or sono fu l'onorevole collega Lussu a porre al Governo delle domande, alle quali poi si rispose in un modo molto eva-

sivo, a proposito di questa questione. Era allora in corso, se non erro, la guerra di Indocina, ed alcuni sconsiderati credettero utile sottolineare come un fatto positivo, alcuni sulla stampa, altri in altro modo, la partecipazione di alcuni italiani alle battaglie contro i patrioti indocinesi. Vi fu persino chi arrivò al punto di inviare un telegramma di plauso (fu questi il Ministro Scelba) a coloro che combattevano a Die Bien Phu. Tutti sanno oggi come quella battaglia sia andata a finire, e credo che quel telegramma non resterà a prova di un atto di intelligenza e di buona politica di quel Governo e di quel Ministro.

Ricorderò ancora che il senatore Spano ebbe a risollevarlo il problema davanti al Senato, nella precedente legislatura; se la memoria non mi tradisce, ciò avvenne in occasione del bombardamento, da parte della aviazione colonialista francese, di alcuni villaggi sulla frontiera tunisina.

In quell'occasione l'onorevole De Martino, allora Sottosegretario per gli affari esteri, ebbe a dire che il numero degli italiani arruolati, « de gré ou de force » nella famigerata « Légion », non doveva superare le sette mila unità. Scusatemi se è poco!

Se mi sono permesso, assieme ai colleghi Pastore, Palermo, Vergani e Gombi, di risollevarlo davanti al Senato questo spinoso problema, ciò è dovuto a due elementi nuovi, ed in primo luogo al numero sempre più elevato di famiglie, di madri soprattutto, che, tramite la stampa e le lettere alle organizzazioni per la pace (da quando ho presentato questa interpellanza ne ho ricevuto parecchie anche io), esprimono il loro dolore e la loro disperazione nello scoprire, dopo parecchi giorni di angoscia, a volte dopo settimane e mesi dalla sparizione dei loro giovani figli, che quei giovani sono stati arruolati nella « Légion » e sono già in Algeria a combattere.

Il secondo elemento che ci ha spinto a risollevarlo la questione è costituito dalla notizia pubblicata quest'estate — nell'agosto scorso — da diversi giornali, secondo la quale la Polizia italiana era sulle tracce di una organizzazione di adescatori, italiani e stranieri, incaricata di fornire carne da macello alle forze colonialiste francesi, per colmare i vuoti dovuti a sei anni di guerra difficile in Al-

geria e per limitare le perdite di sangue francese che hanno pericolose ripercussioni nella vita politica e sugli orientamenti della pubblica opinione in Francia.

Oltre tutto, le lettere delle madri, le lettere dei figli, i quali scrivono quando possono e come possono (io perciò eviterò di fare dei nuovi nomi e mi limiterò ad indicare delle iniziali, poichè questi giovani rischiano di essere gravemente puniti dalle autorità militari francesi se si viene a sapere che hanno protestato contro il Governo) e le notizie sulla rete degli adescatori coincidono in molti punti.

Da tutto ciò risulta che non sempre i giovani italiani che si arruolano nella Legione fanno esattamente ciò che fanno; anzi spesso essi vengono tratti in inganno. L'adescatore infatti sa soltanto che per ogni giovane che consegna alle forze della Legione gli toccherà un premio, e non esita ad adoperare qualsiasi sistema, anche l'inganno.

La stampa ha pubblicato parecchie volte notizie e fotografie di genitori in ansia per i propri figlioli, come, per esempio, la fotografia, pubblicata dalla rivista « Tempo »: la signora Maria Vogna, di Torino, in procinto di partire per Marsiglia, onde cercare di avere il suo figliolo Alfredo, giovanissimo, arruolatosi nella Legione. Questa signora ha fatto di tutto per riavere il suo figliolo: ha scritto al Pontefice, al Presidente Gronchi, ma ancora non è riuscita a nulla.

Ecco qui un'altra lettera di una madre, la signora D.M.F., abitante a Napoli, che nell'aprile di quest'anno mi scriveva raccontandomi come il suo figliolo di 23 anni, essendo partito da Napoli il 6 novembre 1959 per recarsi a Genova per un corso di perfezionamento presso una ditta di produzione di profumi, che prometteva 3.500 lire al giorno di trasferta e 120 mila lire di stipendio mensile, come specificato in un annuncio nella pubblicità di un quotidiano napoletano, non aveva più dato segno di vita. Soltanto il 21 dicembre, 15 giorni dopo, la madre ricevette la valigia del figlio, con tutti gli indumenti, proveniente da Marsiglia. Dopo quarantacinque giorni giunse una lettera in cui il figlio scriveva di essere stato assunto da una ditta franco-americana, in qua-

lità di radiotelegrafista, su di una petroliera, e che era giunto a Saida in Africa. L'indirizzo era il seguente: « S. P. 88734/A.F.N. 2em C.1e 1ere S n Paris ». Non vi era più dubbio: era ormai arruolato nella Legione straniera. La madre mi dice il suo strazio e mi invia una foto del figlio scongiurando l'intervento del Senato.

Ecco un'altra lettera della signora G. T., anch'essa di Napoli, che scrive: « Il 21 gennaio di quest'anno mio figlio di 19 anni si è recato in Francia per una gita con regolare passaporto. Dopo tre giorni mi ha scritto che si era arruolato nella Legione straniera ». E racconta come la zia, accorsa a Marsiglia, sia riuscita a parlare con il ragazzo il quale mesto e piangente l'ha supplicata di salvarlo e di riportarlo in Italia. La donna italiana ebbe un violento scontro con gli ufficiali del Forte della Legione di Marsiglia e la polizia la riportò alla frontiera. Adesso il ragazzo è in Algeria. Questa famiglia da mesi si dibatte, scrive al Pontefice, al Presidente Gronchi, al generale De Gaulle... e attende, oggi, una parola di aiuto dal Senato.

Ecco un'altra madre che ha il suo figliolo ferito all'ospedale di Sidi Bel Abbes in Algeria. Racconta il suo calvario; è stata in Francia ad Antibes, grazie alle somme raccolte dal giornale « Settimo giorno » tra i suoi lettori in seguito ad un appello; è stata a Marsiglia, senza ottenere nulla. Ingenuamente chiede di essere aiutata a raggiungere l'Algeria per andare da suo figlio infermo, e mi invia la foto del ragazzo in un ospedale da campo con una gamba ingessata. Era partito nell'autunno del 1957 per andare a fare il cameriere a Marsiglia; poi avrebbe accolto la proposta di un tedesco di recarsi a lavorare in un'azienda agricola in Africa del nord... e si trovò nella Legione. Questa signora (M. P.) è di Rimini; è combattiva, si agita, ha scritto ai giornali, è divenuta un centro di informazioni e di raccolta delle famiglie dei « legionari involontari ». Ho qui un lungo elenco di altri casi, da lei fornitimi. Ho delle lettere di legionari che sono riusciti a rientrare in Italia e che raccontano le loro sofferenze. Alcuni raccontano come hanno disertato e come si sono consegnati ai *fellaga* che li hanno fatti scap-

pare in Tunisia o nel Marocco. Altri dicono dei pericoli corsi, per le diffidenze dei patrioti algerini. Tutti parlano di quei luoghi come dell'inferno.

A tutto ciò mi sia permesso di aggiungere una mia esperienza personale. Io ho avuto modo di interrogare a Tunisi, nell'agosto 1958, e di far liberare dal F.L.N. un giovane siciliano scappato dalla Legione e consegnatosi ai guerriglieri algerini. Si chiama Mario Onorato, ha 23 anni. È adesso in Italia, è di Petralia, in Sicilia. Ha moglie e due figli. Egli mi ha raccontato come fu adescato in Francia, e arruolato nella Legione straniera, e come, fuggito dal forte di Marsiglia, venne riacchiappato, picchiato a sangue ed inviato in Algeria. In Algeria ha visto cose orrende; ha raccontato come alcuni sottufficiali gli insegnavano ad uccidere i bambini col coltello, e gli insegnavano come fare piazza pulita nei territori dove l'ordine era di distruggere tutto, uomini, donne, bambini, case, animali. È riuscito a fuggire grazie ad un foglio falsificato, perchè questi soldati sono rinchiusi in campi recintati con fili ad alta tensione, e ciò non solo per paura degli attacchi nemici ma forse anche che fuggano tutti quanti. Quando può, qualcuno riesce ad allontanarsi, ma non sempre ce la fa a raggiungere la frontiera, perchè i patrioti, quando vedono qualcuno in divisa, gli sparano contro. Egli raccontava di aver dovuto rischiare continuamente le fucilate e che era possibile spostarsi solamente di notte. Raggiunse infine la frontiera tunisina, dove fu accolto da un gruppo di patrioti, trattenuto, trattato bene, e dove infine ottenne dal comando locale che fosse liberato per poter ritornare in Italia.

Io ho dato nome, date, luoghi. La polizia può anche interrogare il giovane, se lo crede. Ho qui altri nomi, lettere, fotografie, che sono a disposizione del Ministro, sotto la sua personale responsabilità.

Ho detto che le lettere delle madri, come quelle degli ex legionari, parlano di inganni, ma non danno se non delle notizie insufficienti sul funzionamento della rete degli adescatori, come ad esempio con le inserzioni che promettono interessanti impieghi a Marsiglia o a Nizza; le proposte di ditte franco-tede-

sche o franco-americane di assunzione per lavoro in Africa del Nord; i ricatti della polizia francese verso italiani che fuggono in Francia per delitti di diritto comune. Sono tracce certo insufficienti per la polizia italiana. Ma ricorderò all'onorevole Sottosegretario che nell'agosto scorso la stampa d'informazione ebbe a parlare di una scoperta da parte della polizia italiana, che indagava perchè sollecitata dall'Interpol e dalla polizia del Governo di Bonn. In quell'occasione diversi giornali pubblicarono i nomi di giovani scomparsi misteriosamente, diedero notizie con nomi ed indirizzi di giovani che dopo la scomparsa avevano fatto sapere di essere stati arruolati clandestinamente nella *Légion Étrangère*, e fecero anche i nomi di adescatori.

Ecco una lista in data 2 agosto: Salvatore D'Addio, di 20 anni, da Maddaloni, scomparso il 29 aprile; Gennaro Rastrelli, da Casalnuovo, di 29 anni, scomparso il 6 giugno; Francesco di Matteis, da Napoli, di 19 anni, scomparso il 18 giugno scorso; Ciro Punzo, di 29 anni, da Portici, scomparso il 30 giugno; Luigi Pigneri, scomparso il 4 luglio, di 19 anni; Giovanni Lolito, da Andria, di 17 anni, scomparso il 28 giugno.

L'elenco sarebbe molto più lungo se risalissimo anche ai mesi precedenti e se non ci limitassimo alle segnalazioni giunte alla Questura di Napoli. Ed ecco il testo esatto della parte di un articolo in cui si parla apertamente della rete di adescatori e si fanno dei nomi, oltre che di un certo Taglioni di Parigi, compromesso nella fuga di un giovane di Pozzuoli a Marsiglia: « Le indagini sono in pieno sviluppo (scrive il "Paese sera" del 2-3 agosto). In primo luogo l'Interpol sta dando la caccia ad alcuni arrolatori, già identificati, che si sospetta stiano ancora in Italia: Giuseppe Penna, di 36 anni, da Casablanca; Giuseppe Lazzana, di 32 anni, da Bergamo; il Taglioni, già citato; Eugenio Nicotina, di 29 anni, da Messina; Guglielmo Buttafava, di 33 anni, da Piacenza. Ma, soprattutto, gli sforzi degli inquirenti sono rivolti ad identificare anche gli altri, onde impedire loro di continuare l'iniquo rastrellamento ».

Le indagini erano in pieno sviluppo nello agosto scorso. A che punto sono giunte? Non

se ne è saputo più nulla. Temo che si trovino arenate allo stesso modo di quelle indagini, tante volte annunciate e mai portate a termine, che dovevano assicurare alla giustizia gli agenti italiani o stranieri della « Mano Rossa » che fecero saltare la macchina di un diplomatico arabo nelle vie di Roma, uccidendo un innocente bambino italiano.

Chiedo esplicitamente al Governo di voler informare il Senato sullo stato di quelle indagini e sui punti fermi alle quali erano giunte, almeno allora. Ma al Governo credo di poter rivolgere un'altra richiesta. In questi giorni si trova in Italia, ospite del nostro Governo, il signor Debré, primo Ministro del Governo francese.

Noi volevamo, proprio in questi giorni, sollevare la questione della posizione dell'Italia nei confronti della guerra d'Algeria per chiedere che il nostro Governo esprimesse le preoccupazioni del nostro Paese per la tragedia che si svolge di là della costa che corre oltre il canale di Sicilia, e per il pericolo che essa costituisce per la pace nel Mediterraneo e nel mondo. Questa guerra, che dura da oltre cinque anni (il sesto anno di guerra è iniziato il 1° novembre di questo anno!) e che vede schierati oltre 500.000 uomini dell'esercito francese da una parte, e dall'altra circa 140.000 uomini dell'esercito algerino, appoggiato da milioni di patrioti, che ha fatto circa 1 milione di vittime soprattutto tra la popolazione civile ed ha costretto centinaia di migliaia di donne, vecchi e bambini a rifugiarsi nei campi profughi della Tunisia e del Marocco, è una tragedia sulla quale non darò gli apprezzamenti che merita, solo per dimostrare la nostra volontà di non mancare di rispetto all'ospite e per lasciare che il Governo possa con esso trattare nel modo migliore.

Ma il nostro Paese non è indifferente. In questi giorni organizzazioni, non soltanto di sinistra, hanno indetto « giornate di solidarietà con l'Algeria » e manifestazioni di appoggio a tale iniziativa. Ecco per esempio, l'iniziativa dell'Unione goliardica romana appoggiata dall'U.N.U.R.I. e dal Comitato anticoloniale italiano, che ha convocato questa sera in un teatro romano gli studenti di Roma per una manifestazione di solidarietà

con i combattenti di Algeria. Per domenica è indetta una manifestazione dell'associazione « Questa Italia » per esprimere l'appoggio degli intellettuali italiani ai 4.000 firmatari del « manifesto » dei 121 intellettuali francesi, tra i quali sono molti tra i più grandi nomi della letteratura, dell'arte e della scienza francese, fedeli alle più nobili tradizioni della Francia degli immortali principi dell'89.

Intanto continua in tutta Italia l'invio di pacchi da parte dei ragazzi italiani ai piccoli profughi algerini.

Il Parlamento, il Senato della Repubblica italiana, non può restare neppure esso indifferente; perciò, superando i limiti di questa interpellanza, chiedo al Governo di farsi interprete, nel modo che crederà più opportuno, di questi sentimenti del popolo italiano presso il Presidente del Consiglio dell'attuale Governo del grande e amico popolo di Francia. Si esprima, onorevole Sottosegretario, il desiderio di molte famiglie italiane di veder rientrare a casa i loro figliuoli (almeno quelli che desiderano lasciare la Legione straniera o che sono stati arruolati con l'inganno). Si esprima, a nome del nostro Paese, la speranza di poter vedere rapidamente la fine dell'atroce guerra in corso, attraverso trattative con i rappresentanti del Governo provvisorio algerino e ciò nell'interesse del buon nome della Francia, della libertà del popolo algerino e della pace in Africa ed in tutto il mondo. *(Applausi dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

B I S O R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Ritengo mio dovere non uscire dai limiti dell'interpellanza.

Circa l'arruolamento di italiani nella Legione straniera della Repubblica francese il Governo italiano continua ad interessarsi al problema nel modo più attento ed assiduo.

È accertato che gli arruolamenti sono avvenuti ed avvengono, per la maggior parte, a seguito di espatri clandestini in Francia di giovani che, anche se espatriati per altro fine,

finiscono poi, una volta fermati dalla polizia francese, col lasciarsi spesso indurre a sottoscrivere il contratto d'ingaggio nella Legione, anche per evitare il protrarsi del fermo e la condanna per violazione delle norme sul soggiorno degli stranieri.

In conseguenza il Ministero dell'interno ha da tempo impartito precise istruzioni agli organi di polizia perchè intensifichino la vigilanza diretta ad impedire gli espatri clandestini e a stroncare ogni favoreggiamento che possa esercitarsi sia genericamente in relazione a quegli espatri, sia specificamente in relazione al successivo arruolamento nella Legione straniera. In verità, però, non sono finora emersi elementi concreti che possano far sospettare l'esistenza, fra noi, di una vera e propria organizzazione clandestina interna per il reclutamento nella Legione straniera. Neppure risulta che in territorio italiano venga svolta attività propagandistica tendente ad invogliare i giovani verso un'avventura quale l'arruolamento nella Legione straniera.

Riguardo al numero degli italiani arruolati nella Legione straniera, il Ministero degli esteri non dispone che di dati approssimativi. La Legione, infatti, che possiede un ordinamento autonomo, limita al massimo i contatti con l'esterno e le notizie che si riesce a raccogliere vanno considerate con cautela. Ferme queste premesse, si può ritenere che gli italiani arruolati ascendano a circa 6-7 mila.

Circa i passi che è possibile compiere presso il Governo francese in favore di « coloro i quali non si sono volontariamente arruolati », come l'interpellanza dice, posso assicurare che in favore dei minori di diciotto anni, malgrado le difficoltà frapposte dal singolare « status » della Legione straniera, si è quasi sempre ottenuta la rescissione del contratto d'ingaggio, attraverso pratiche che il Ministero dell'interno ha svolte di concerto con quello degli Esteri.

Tutti i tentativi, invece, compiuti dall'addetto militare italiano a Parigi presso *le Ministère des Armées* in favore di arruolati oltre il diciottesimo anno hanno urtato contro l'obiezione che in Francia, per la validità del contratto di arruolamento quale vo-

lontario nell'esercito, è sufficiente che l'aspirante abbia compiuto il diciottesimo anno di età, senza bisogno che intervenga l'assenso del genitore esercente la patria potestà.

Quanto alla volontarietà o meno dell'ingaggio nella Legione, chiesto da ultradiciottenni, occorrerebbe, per studiare il da farsi, disporre nei singoli casi di elementi specifici e sicuri comprovanti una costrizione. Talora c'è invece, purtroppo, motivo di ritenere che i contratti di arruolamento siano stati sottoscritti volontariamente da persone pienamente consapevoli non solo degli svantaggi, ma anche dei vantaggi finanziari non indifferenti derivanti dall'appartenenza alla Legione. Per coloro, poi, che si trovano o entrano in territorio francese in posizione irregolare, rimane assai difficile tracciare una distinzione tra la costrizione vera e propria e il loro desiderio di trovare un rifugio nella Legione. Comunque occorrerebbe sempre poter provare la costrizione con elementi difficili ad aversi.

P R E S I D E N T E. Il senatore Valenzi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

V A L E N Z I. Onorevole Presidente, pochissime parole. Non contesto la validità delle cose affermate dal Sottosegretario, perchè effettivamente non è facile poter intervenire; però, come ho fatto notare, la stampa aveva annunciato con nomi e cognomi l'esistenza di una rete di adescatori che nell'agosto scorso sembravano sul punto di poter essere afferrati. In realtà oggi non se ne parla più. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario di volere personalmente intervenire, attraverso il Ministero, particolarmente in questo senso, per informarsi se quelle notizie erano vere, avevano un fondamento e in questo caso perchè le indagini si sono fermate.

In secondo luogo io comprendo che sia difficile svolgere un'indagine esatta sul numero degli italiani, ma mi accorgo che la cifra di 6 mila italiani è stata confermata dall'onorevole Sottosegretario. Si tratta di una cifra abbastanza elevata, e l'idea che 6 mila italiani combattano in questo momento in Alge-

ria non può lasciarci assolutamente indifferenti. Mi rendo conto che intervenire, soprattutto in conseguenza dello *status* speciale della Legione straniera, sia difficile, ma abbiamo dei rapporti diplomatici con la Francia. Più di una volta abbiamo cercato l'occasione, nei nostri contatti diplomatici, politici ed economici, di chiedere alla Francia delle concessioni in cambio di altre concessioni. Non sarebbe il caso di porre questo problema tra le questioni da discutere con il Governo francese, perchè cessi questo arruolamento e, in particolare, perchè gli italiani che vogliono rientrare in Italia possano farlo?

Vorrei contestare solo una frase dell'onorevole Sottosegretario, quando egli afferma che si tratta di gente pienamente consapevole. Molte volte si tratta di giovani che hanno commesso una marachella, o anche qualcosa di più grave, che espatriano in Francia e non trovano altro scampo, temendo di essere consegnati alle autorità italiane e di dover magari scontare una ventina di giorni di carcere, che quello di arruolarsi firmando il contratto. Il problema è di sapere se a 18 anni si è consapevoli. La legge in Italia stabilisce che la maggiore età si raggiunge a 21 anni. Chiediamo almeno che si tenga conto di questo limite, poichè diverso è il caso se un tale contratto sia firmato da un uomo di trenta anni o da un giovane di 18 o venti anni. Sono problemi che si possono discutere con il Governo francese, e chiedo quindi al Ministro competente di porre con forza la questione in seno al Governo, in modo che si limiti al massimo il numero degli italiani che vanno a versare il loro sangue per una causa ingiusta, che non fa onore a coloro che combattono e alle tradizioni del nostro Paese.

P R E S I D E N T E. Segue un'interpellanza dei senatori Mammucari, Bitossi, Donini, Pasqualicchio e Boccassi, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se ne dia lettura.

R U S S O , Segretario:

« Per conoscere quali provvedimenti — in base alle leggi sulla prevenzione degli infor-

tuni e sulla osservanza delle norme igieniche nei luoghi di lavoro e in base alle leggi relative al divieto di attuare in modo continuo ore di lavoro straordinario e alla corresponsione della busta paga obbligatoria con la trascrizione di tutte le voci della retribuzione — intenda attuare e quali disposizioni siano state date agli Ispettorati del lavoro e a tutti gli Enti ed organismi addetti all'applicazione delle leggi in parola al fine di porre un termine all'angoscioso e drammatico susseguirsi di luttuosi infortuni sul lavoro » (311).

P R E S I D E N T E . Il senatore Mammucari ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

M A M M U C A R I . Abbiamo presentato questa interpellanza a seguito dell'aggravarsi del fenomeno degli infortuni sul lavoro. Non passa giorno che la stampa, in tutte le provincie e regioni italiane, non debba dare notizia di infortuni molto gravi, alle volte mortali, che comunque determinano sempre il ferimento di lavoratori. Questo non accade più, come avveniva alcuni anni or sono, solamente nel settore dell'edilizia, ma purtroppo in tutti i settori nei quali si svolge un'attività produttiva, ed oggi il fenomeno ha investito in maniera abbastanza pesante anche il settore dell'agricoltura.

È, insomma, un fenomeno che sta assumendo ampiezza preoccupante, un fenomeno che deve essere vagliato, per valutare quali provvedimenti possano adottarsi per farlo cessare; e ciò non solamente per una ragione profondamente umana, perchè si tratta della vita o dell'incolumità di migliaia di lavoratori, ma anche per una ragione di ordine economico, per il danno che alla Nazione deriva dalla perdita di forze lavorative, per morte o invalidità permanente, e per l'onere che alla Nazione deriva, per l'assistenza che deve essere attuata a favore del lavoratore infortunato o, in caso di morte, a favore delle famiglie.

Si tratta, ripeto, di migliaia e migliaia di casi, e la gravità del fenomeno deriva dal fatto che, oggi, il numero degli infortuni mortali va aumentando, come aumenta anche il numero degli infortuni che determinano

invalidità permanente o ferimento grave. Basterebbe esaminare la collezione dei giornali dell'anno in corso per vedere come a Milano, a Torino, a Genova, a Firenze, a Bologna, a Palermo, nelle città insomma dove si svolgono attività industriali, ogni giorno si parla di infortuni nei cantieri o nelle aziende industriali, come anche si parla di infortuni nelle aziende agricole maggiormente sviluppate.

Noi riteniamo che il Senato debba occuparsi di tale questione non solo per esaminare la situazione che si è venuta e determinare nel settore del lavoro, ma per vedere in che modo le leggi esistenti possano essere applicate. Noi non chiediamo nuove leggi per imporre il rispetto della vita umana e l'incolumità dei lavoratori, ma chiediamo che siano attuate quelle leggi che il Parlamento ha già approvato, relative alla prevenzione sugli infortuni del lavoro e all'attuazione delle norme igieniche, non solo, ma anche quelle relative all'applicazione del principio della non continuità del lavoro straordinario e al principio della corresponsione della retribuzione attraverso la regolare busta paga.

Noi riteniamo che per far comprendere meglio ciò che noi chiediamo sia opportuno fornire un'indicazione delle cause che, in misura maggiore, determinano gli infortuni sul lavoro, e ciò a seguito anche delle inchieste, che abbiamo potuto svolgere nel corso delle ispezioni fatte dalle Camere di lavoro, quando sono accaduti infortuni particolarmente gravi, perchè se si dovesse parlare della massa degli infortuni sul lavoro saremmo in presenza di cifre veramente spaventose.

Non cito i dati del Ministero del lavoro e dell'Istituto di statistica perchè credo che questi dati siano inferiori alla realtà: in genere, i casi di infortuni sul lavoro denunciati sono quelli che richiedono una medicazione di tipo particolare, mentre sono numerosissimi i casi di piccoli infortuni sul lavoro, non sottoposti a cure mediche o a controlli medici, perchè il lavoratore cerca di arrangiarsi come può, per non perdere una sola ora di lavoro. Se dovessimo quindi aggiungere i casi sconosciuti ai casi ufficialmente noti, saremmo in presenza di un fenomeno dell'ordine di

grandezza di centinaia di migliaia di incidenti all'anno.

Centinaia di migliaia di lavoratori non sono più sicuri della loro incolumità personale, e una parte di essi non sono sicuri neppure di portare a casa la pelle, come si usa dire in termini militari.

Quali sono le cause che determinano questo aggravamento degli infortuni?

La prima causa è l'aumento del ritmo di lavoro. Chi ha possibilità di avere contatti con i cantieri di lavoro, con fabbriche di qualsiasi tipo, grandi, medie o piccole, si trova in presenza di un fenomeno, che potrebbe quasi definirsi, specialmente nei cantieri edili, quale un'accelerazione di sequenze cinematografiche. L'aumento del ritmo di lavoro nella produzione produce una stanchezza rapida nel lavoratore, e questa è una delle cause determinanti, e forse la causa maggiore, dell'aumento degli infortuni sul lavoro.

Noi siamo cioè in presenza, in Italia, di una tale situazione: oggi, nei luoghi di lavoro, in genere, pur esistendo un contratto di lavoro, pur esistendo le leggi, pur esistendo la legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, non si corrisponde più al lavoratore la retribuzione in base alla quantità di lavoro realizzata, non dico alla qualità di lavoro. Il lavoratore che entra in un qualsiasi luogo di lavoro non è più padrone di stabilire, pur esistendo un contratto di lavoro e la legge fondamentale dello Stato, qual è la quantità di lavoro, che deve realizzare nell'unità di tempo di un'ora, per quella retribuzione stabilita dai contratti di lavoro. Oggi, praticamente, nella gran parte delle aziende, dei cantieri edili, nella gran parte delle aziende agrarie vi è una lavorazione a cottimo e una retribuzione minima che dovrebbe essere corrisposta solo per quel minimo di quantità di lavoro per il quale si ha il minimo di retribuzione contrattuale.

Voglio ricordare che i contratti di lavoro non stabiliscono il massimo della retribuzione, stabiliscono il minimo, ma tale minimo di retribuzione è calcolato in relazione a un minimo di attività produttiva richiesta al lavoratore. Oggi, invece, si dà il minimo di retribuzione per il massimo di attività produttiva realizzata dal lavoratore, ed è chiaro che

ciò comporta il fenomeno molto serio del logoramento fisico del lavoratore.

La seconda causa è relativa alle ore di lavoro straordinarie. Oggi, nella maggior parte delle aziende italiane, la retribuzione, specialmente per quelle che attengono alle prime categorie, dalla zona 0 alla zona 1 e 2, oscilla in media per gli operai specializzati, senza calcolare i superminimi, dalle 45 mila alle 55 ed alle 60 mila lire al mese. Credo che ognuno può rendersi conto del fatto che, con una retribuzione di questa natura, è materialmente impossibile vivere, dato l'alto costo della vita ed anche date le esigenze di una vita moderna in seguito alle situazioni nuove che sono venute a determinarsi con il progresso in genere della società attuale.

Neanche con una retribuzione di 60 mila lire al mese — come vedete voglio riferirmi al massimo — è possibile soddisfare le minime esigenze di vita, e quindi i lavoratori sono obbligati a fare le ore di lavoro straordinario, nella media, in pratica, di due ore straordinarie al giorno. Si può dire che in alcune aziende si fa obbligo ai lavoratori di compiere tali ore di lavoro straordinario, e ciò avviene specialmente nel settore metalmeccanico, nel settore dell'abbigliamento ed in un certo senso anche nel settore della industria chimica. Se il lavoratore non ottempera a quest'obbligo, può essere minacciato di declassazione o addirittura di spostamento di posto e di licenziamento.

Questo fenomeno delle ore di lavoro straordinario e quindi della maggiore quantità di lavoro che viene realizzata dal lavoratore nella giornata, con un conseguente maggiore logoramento fisico, non si verifica più soltanto nelle aziende industriali o nei cantieri, bensì anche nel settore dei servizi pubblici. Ad esempio vorrei citare il caso dei servizi di trasporto urbani, dove le ore di lavoro straordinario, almeno nel caso di Roma, sono in media due al giorno; vi sono, però, centinaia di lavoratori, che, addirittura, realizzano due turni di lavoro, per poter sopperire alle esigenze di vita della propria famiglia.

È chiaro che con una tale quantità di tempo occupato in attività produttive non è possibile che i riflessi dei lavoratori siano sem-

pre pronti in maniera idonea ad evitare le cause che possono determinare gli infortuni.

Vi è, inoltre, in seguito all'adozione delle nuove tecniche produttive, il fenomeno della stanchezza nervosa. Non cito qui di nuovo il caso dei servizi di trasporto, specialmente nelle grandi città, nel quale la stanchezza nervosa assume aspetti veramente preoccupanti: basti pensare al traffico, che si svolge nella città di Roma, per avere un'idea del logoramento nervoso determinato da stanchezza dell'autista, che conduce un autobus nelle vie centrali della città; e credo che questo fenomeno si verifichi allo stesso modo nelle città di Milano, di Torino, di Napoli, di Genova, di Palermo, eccetera.

Ma il logoramento fisico dovuto a stanchezza nervosa si verifica in modo particolare nelle grandi aziende, e specialmente nelle aziende più moderne dal punto di vista della tecnica di automazione. Stando a quanto sostengono molti medici, che si interessano di questa questione, il periodo di lavoro in queste aziende non dovrebbe protrarsi per otto ore di seguito, ma dovrebbe essere ridotto sensibilmente. Non è possibile infatti che la tensione nervosa di un lavoratore si protragga in maniera costante per otto ore consecutive, poichè in tal caso si determina una stanchezza nervosa e quindi un logoramento fisico, che costituiscono le cause principali della mancanza di riflessi da parte del lavoratore e quindi dell'infortunio.

Si è determinata inoltre da alcuni anni a questa parte un'altra causa di stanchezza del lavoratore, ed è quella relativa al periodo di tempo che viene trascorso sui mezzi di trasporto. Noi tutti conosciamo qual'è oggi la situazione dell'immigrazione temporanea per cause di lavoro. Ogni giorno decine e decine di migliaia di lavoratori, da località distanti alle volte (come avviene nel Lazio per Roma) cento chilometri, debbono recarsi nel centro maggiore per dedicarsi ad un'attività produttiva, in quanto nel luogo di provenienza non vi è nessuna materiale possibilità di occupazione e quindi nessuna possibilità di percepire un reddito, sia pure minimo, per le necessità familiari. Questo fenomeno è comune a tutte le regioni nelle quali vi siano centri industriali di particolare importanza

So che a Milano, a Torino, a Genova ed anche a Firenze e a Bologna vi è questo fenomeno dell'immigrazione temporanea, che oggi ha assunto un aspetto molto rilevante specialmente per Roma e Milano. Si tratta di decine e decine di migliaia di lavoratori, che ogni giorno debbono venire in città e poi dalla città ritornare nel luogo di origine. Quanto tempo trascorrono questi lavoratori sui mezzi di trasporto? Da un'indagine che ho potuto esperire personalmente, per quanto riguarda il Lazio, si tratta in media di tre-quattro ore al giorno. Si alzano la mattina alle quattro, prendono la corriera, vengono a Roma, fanno anche lavoro straordinario e ritornano a casa alle otto o alle nove di sera. Logicamente un lavoratore che per alcuni mesi o anni conduce un'esistenza di questo genere non può avere la prontezza di riflessi per poter evitare quelle cause, anche occasionali, che comportano il fenomeno degli infortuni. Siamo in presenza di una situazione di carattere generale, quale è quella determinata dalla carenza di fonti di lavoro in località distanti dai capoluoghi o dai centri industriali; determinata quindi dalla necessità per i lavoratori delle località periferiche di cercare lavoro altrove e generalmente nel capoluogo, per poter sopperire alle esigenze della famiglia.

Il fenomeno è aggravato dalla crisi profonda in cui versa la piccola proprietà contadina; nel Lazio, in Emilia e in parte nella stessa Lombardia si verifica il fenomeno della ricerca disperata, da parte di taluni componenti la famiglia del piccolo coltivatore diretto, dell'occupazione industriale o della occupazione nei servizi pubblici. Ma il fatto che si debbano percorrere tante ore per andare e tornare dal luogo di lavoro determina anche una delle cause di sviluppo degli infortuni.

Fra queste cause, resta infine da considerare l'inosservanza delle leggi di prevenzione.

Anche qui per esperienza personale ho potuto constatare che il fenomeno è grave, in modo particolare nei cantieri edili. Abbiamo potuto constatare che la più rilevante causa dello sviluppo degli infortuni sul lavoro è costituita dall'inosservanza delle leggi dello

Stato e dal fatto che non si attuano tutte le misure necessarie per prevenire l'infortunio.

Per quali ragioni non si applicano le norme relative a tali misure? Per il fatto che l'attuazione di esse comporta una spesa ingente, di non poche migliaia di lire. In un grande cantiere la spesa è dell'ordine di milioni, quando si vogliono attuare realmente tutte le norme che la legge stabilisce, sia quelle per la prevenzione degli infortuni, sia quelle per misure di carattere igienico. Questo fenomeno della inosservanza delle leggi si va oggi sviluppando anche nelle medie e grandi aziende; non parliamo delle piccole aziende, dove il risparmio su queste cose è divenuto prassi costante, poichè, in conseguenza della enorme concorrenza, si cerca di risparmiare su ogni particolare del costo di produzione.

Quali provvedimenti riteniamo ora debbano prendersi per evitare l'ulteriore sviluppo del fenomeno degli infortuni sul lavoro? Innanzitutto è necessaria la piena applicazione dei contratti di lavoro, nel senso che il lavoratore debba essere retribuito per il lavoro che realizza, e non già nel senso che il lavoratore possa essere obbligato a realizzare il massimo dell'attività produttiva nell'unità di tempo per essere poi retribuito in base ai minimi contrattuali. Questa è una delle maggiori questioni che, a nostro parere, deve esser posta all'attenzione del Parlamento, perchè, essendo stata ormai approvata la legge per la validità « *erga omnes* » dei contratti di lavoro, ed essendo già iniziata la pubblicazione di quei contratti sulla Gazzetta Ufficiale, qualora si dovesse realizzare il fenomeno, che, nonostante il riconoscimento giuridico dei contratti di lavoro, non venissero rispettati i principi costituzionali che sono alla base della contrattazione, verrebbe ad essere estremamente ridotta la stessa fiducia dei lavoratori nel Parlamento e nelle leggi.

Quindi la prima questione concerne il rispetto del contratto di lavoro e delle norme costituzionali, che sono alla base di esso.

Seconda questione è quella relativa all'applicazione puntuale della legge sul lavoro straordinario. Se essa venisse puntualmente applicata, noi assisteremmo su scala nazionale alla riduzione di centinaia di milioni di

ore lavorative. Siamo però in presenza oggi di un fenomeno serio, distinto dal fatto che l'effettuazione di un gran numero di ore di lavoro straordinario dà luogo ad un ulteriore sviluppo della disoccupazione. Noi ci rendiamo conto che l'applicazione puntuale delle norme, di cui alla legge sulle ore di lavoro straordinario, porrebbe questioni delicate, per il fatto che i lavoratori non possono rinunciare, senza ottenere un aumento di retribuzione, alle ore di straordinario che sono ormai entrate nella norma della retribuzione. Se la retribuzione non viene rivista in base alle esigenze della vita ed a ciò che il lavoratore oggi richiede, noi non potremo riuscire ad ottenere, neppure con legge, la riduzione delle ore di lavoro straordinario. Quindi la questione, a nostro parere, consiste nel vedere in che modo la legge debba essere applicata ed in che misura, al tempo stesso, debba essere rivista la retribuzione dei lavoratori.

È assurdo che un lavoratore debba vivere con 45 mila lire al mese e, se specializzato, con 80 mila lire al mese, calcolando i superminimi, gli incentivi, i premi, le gratifiche. Si cominci a far rispettare la legge e ad applicarla. Essa stabilisce il principio che le ore di lavoro straordinario non devono essere a carattere continuativo, ma possono essere realizzate in periodi eccezionali; sembra però che l'eccezionalità, nella schiacciante maggioranza dei casi, sia diventata normalità.

Altra questione da esaminare è quella della busta paga. La legge stabilisce il principio che i lavoratori devono ricevere la retribuzione mediante la busta paga, nella quale vengono trascritte tutte le voci della retribuzione. Ho potuto constatare come questo principio non venga osservato, specialmente nelle regioni meridionali. Tale inosservanza determina, innanzitutto, un mancato controllo da parte del lavoratore della quantità delle ore di lavoro normale e straordinario realizzate; determina d'altra parte l'inosservanza, da parte dei datori di lavoro, di tutte le norme relative alla previdenza ed all'assistenza. Quando non si riesce a sapere quante sono state le ore di lavoro realizzate, qual è stata la retribuzione oraria che deve essere corrisposta in base ai contratti, è logico che di qui si può anche scivolare sul terreno del-

l'inosservanza delle leggi relative alle assicurazioni ed alle attività assistenziali.

Altra questione ancora noi riteniamo debba essere sollevata, per quanto ha riferimento al Ministero del lavoro. Non mi occupo di quanto può aver riferimento alla competenza di altri Dicasteri, per esempio del problema di un decentramento maggiore delle fonti di lavoro, in modo da ridurre il fenomeno dell'emigrazione temporanea, che è problema di più vasta portata. Per quel che riguarda il Ministero del lavoro, a nostro parere, vi è la necessità di potenziare tutto il settore relativo all'Ispettorato del lavoro. So che al Senato è stato depositato un disegno di legge relativo alla modifica dei vari settori, che costituiscono oggi il Dicastero del lavoro e della previdenza sociale. Però, a nostro parere, se non si potenzia secondo le esigenze attuali di controllo, per garantire l'osservanza di tutte le leggi, che sono state approvate dal Parlamento, relative alla prevenzione degli infortuni, all'assistenza ed all'osservanza delle norme igieniche, lo specifico settore dell'Ispettorato del lavoro, difficilmente si potranno ridurre le cause interne, aziendali degli infortuni. A nostro parere, non solo sarebbe opportuno che la frequenza delle ispezioni da parte dei funzionari dell'Ispettorato nei luoghi di lavoro fosse estremamente aumentata, ma sarebbe anche arrivato il momento di accettare il principio che, specialmente nelle grandi e medie aziende, sia prevista la permanenza di un ispettore del lavoro, che, d'accordo con la Commissione interna, controlli l'applicazione delle leggi.

Altra questione di rilievo concerne le Commissioni interne. Io voglio ricordare al Senato il noto articolo 2 dell'accordo interconfederale, che stabilisce il principio che alle Commissioni interne è dato il potere di intervenire per far applicare le leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'osservanza delle norme igieniche. In generale, dati i rapporti esistenti, nella stragrande maggioranza delle aziende, tra padronato e Commissioni interne, questo articolo 2 non viene fatto osservare, in modo che i componenti delle Commissioni interne non sono autorizzati ad intervenire, per imporre il rispetto di quelle leggi che, per quanto ha ri-

ferimento all'osservanza di esse, rientrano proprio nei compiti dei componenti delle Commissioni interne. Certo, se si riscontrasse un maggiore intervento del Ministero del lavoro, dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro e dell'E.N.P.I., cioè di quegli organismi preposti esclusivamente a tale settore, i componenti delle Commissioni interne sarebbero più incoraggiati, sarebbero messi in migliori condizioni, per poter imporre il rispetto dei loro poteri in base all'articolo 2.

Queste, a nostro parere, sono le questioni che dovrebbero essere sottoposte all'attenzione del Ministero del lavoro, e le proposte, che noi riteniamo possano essere lecitamente avanzate, per trovare il modo di ridurre il pauroso fenomeno degli infortuni sul lavoro. *(Applausi dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

P E Z Z I N I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* L'interpellante ha sottolineato ancora una volta la gravità del fenomeno infortunistico che affligge il mondo del lavoro: fenomeno giustamente definito dall'interpellante «angoscioso e drammatico». A questo proposito, non per trarne motivo di grande conforto, ma per obiettività, vorrei rilevare che, soprattutto se ci riferiamo non solo a Roma ed al Lazio, ma a tutto il territorio nazionale, sull'andamento degli infortuni si è rilevata in questi ultimi due anni una, sia pur timida, flessione della curva, che possiamo dire senz'altro ascensionale, che si era riscontrata dal 1950 in poi. È evidente che questo fenomeno non può essere interpretato nel senso di una flessione anche della nostra vigilanza: tutt'altro, perchè il fenomeno rimane sempre così cospicuo da esigere una sempre maggiore tutela e vigilanza da parte degli organi responsabili.

L'interpellante ha anche avviato un'analisi acuta delle cause di questo fenomeno; però non credo che in sede di svolgimento di una interpellanza sia possibile approfondire l'argomento. Quindi io vorrei riferirmi, nella

mia risposta, specificamente alla richiesta che è stata formulata nell'interpellanza del senatore Mammucari, il quale ha chiesto di conoscere quali provvedimenti il Ministero del lavoro « intenda attuare e quali disposizioni siano state date agli Ispettorati del lavoro e a tutti gli Enti e organismi addetti alla applicazione delle leggi, al fine di porre un termine all'angoscioso e drammatico susseguirsi di luttuosi infortuni sul lavoro ».

L'interpellante sa che noi soffrivamo anzitutto di una carenza sul piano legislativo, la quale è stata fortunatamente colmata con la legge promulgata nel 1956 in base alla delega del 1955; per cui noi possiamo ritenere che oggi la legislazione riguardante l'igiene e la sicurezza possa considerarsi, se non perfetta, per lo meno adeguata ai tempi nuovi. Si tratta, infatti, di un *corpus juris* che ha sostituito delle leggi ormai antiquate (alcune risalivano al 1888) e che si erano rivelate senz'altro inadeguate alle esigenze del progresso tecnico.

Bisogna vedere, piuttosto, se e come queste norme si possono far attuare. A questo proposito vorrei dare anzitutto l'assicurazione che il Ministero del lavoro dedica tutta la sua appassionata attenzione a questo problema, e si è preoccupato in primo luogo di fare in modo che queste leggi siano conosciute, perchè molte volte avviene che le leggi non vengono osservate in quanto sono addirittura ignorate. Questa attività di divulgazione delle norme è stata curata in modo particolare dal Ministero, sia attraverso l'opera dell'Ente nazionale di prevenzione infortuni, sia tramite gli Ispettorati del lavoro e gli Uffici provinciali del lavoro.

Nel primo periodo di applicazione delle nuove norme, evidentemente si è dovuta usare qualche tolleranza; si è ritenuto, cioè, che ci fosse bisogno di un certo periodo di rodaggio da parte delle aziende perchè la legge potesse trovare attuazione piena. Trascorso, peraltro, il periodo della prima applicazione, non si è mancato di sottolineare la necessità che l'attività ispettiva fosse ispirata a criteri di maggiore rigore, sia in ordine all'accuratezza degli accertamenti sia in ordine ai conseguenti provvedimenti da adottare.

Già da tempo gli Ispettorati del lavoro sono stati invitati ad intensificare l'azione di vigilanza nei confronti dei soggetti destinatari delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, con particolare riguardo al settore dell'edilizia che, purtroppo, continua a presentare aspetti preoccupanti per l'elevatezza degli indici di gravità e di frequenza degli infortuni, nonchè per l'andamento del fenomeno.

Infatti, in considerazione dell'elevato grado di pericolosità dei lavori edili, che, pur derivando dalla particolare natura di tale attività, trovano comunque prevalente origine nella inosservanza delle norme di prevenzione, il Ministero ha ritenuto necessario concretare un vasto programma di attività da svolgere in tale settore. Gli Ispettorati del lavoro sono stati invitati ad effettuare una intensa azione speciale di vigilanza anche nei riguardi delle medie e piccole imprese presso le quali, per motivi di economia di costi, la osservanza delle norme non risulta adeguata. A tale scopo, i capi degli Ispettorati del lavoro sono stati incaricati di prendere contatto localmente con le Associazioni sindacali dei costruttori e dei lavoratori, con l'Ente nazionale prevenzione infortuni e con le altre autorità eventualmente interessate, allo scopo di promuovere iniziative antinfortunistiche ed agevolare un coordinamento fra di esse.

Considerato, inoltre, che la causa del fenomeno infortunistico spesso è da riferire, fra l'altro, al fatto che nella costruzione e vendita dei mezzi e degli strumenti di lavoro non siano tenute integralmente presenti le misure previste dalle norme vigenti in materia, è stata disposta l'effettuazione di un servizio speciale di vigilanza presso i costruttori e i commercianti, inteso ad accertare la sussistenza delle condizioni volute dalla legge circa la rispondenza delle macchine, attrezzature ed apparecchi — destinati a tutti i settori produttivi — a quanto prescritto dalle suindicate norme.

Infine, prescindendo dalle citate iniziative di immediata attuazione, è in corso di studio presso il Ministero l'adozione di nuove misure che richiedono un esame approfondito per la loro delicatezza o perchè compor-

tano l'emanazione di provvedimenti legislativi.

Anche l'osservanza e il rispetto delle norme di legge in materia di lavoro straordinario sono oggetto di particolare cura da parte del Ministero. La legge 30 ottobre 1955, n. 1079, sancisce, come è noto, il divieto del lavoro straordinario che non abbia carattere meramente saltuario, nelle imprese industriali, salvo i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle mediante l'assunzione di altri lavoratori. Inoltre, l'esecuzione del lavoro straordinario, anche nei casi consentiti, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio: il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori. L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga insussistenti le condizioni richieste.

Con circolari dirette agli Ispettorati del lavoro e agli altri enti interessati, emanate a seguito dell'entrata in vigore della citata legge, sono stati ampiamente illustrati lo spirito e gli scopi della norma, essenzialmente consistenti nell'agevolare, attraverso il contenimento dell'orario di lavoro nei limiti normali, un incremento di occupazione, garantendo nel contempo una maggiore tutela fisica degli stessi lavoratori occupati; sono state inoltre date direttive per una continua ed attenta vigilanza ai fini dell'osservanza della legge.

Non si è mancato anche di sottolineare a detti uffici che uno degli scopi principali della legge n. 1079 è quello di permettere una più efficace salvaguardia dell'integrità fisica dei lavoratori, perchè, con il superamento continuo di un determinato numero di ore di lavoro, fatalmente si moltiplica, in conseguenza della progressiva riduzione del potere di autocontrollo, la possibilità di incorrere in eventi infortunistici, che purtroppo sogliono verificarsi proprio durante le ore che si aggiungono alle normali.

In base alle notizie fornite dagli Ispettorati del lavoro si rileva che i risultati con-

seguiti, mediante l'applicazione della legge sul divieto del lavoro straordinario nelle imprese industriali, sono stati in linea di massima positivi, in ordine ai fini che la legge si propone: si rileva inoltre che la stessa legge viene generalmente rispettata.

Per quanto riguarda il pagamento della retribuzione ai lavoratori a mezzo di prospetti paga, si assicura che gli Ispettorati del lavoro svolgono un'assidua vigilanza sulla osservanza del relativo obbligo da parte dei datori di lavoro e che a carico degli inadempienti vengono sempre applicate le sanzioni previste dalla legge.

L'interpellante si è augurato che si provveda ad un incremento degli organi di tutela e vigilanza e ha addirittura auspicato che si possa arrivare ad un ispettore del lavoro presso ogni azienda. Penso che questa sia, purtroppo, un'utopia. In Italia, come l'interpellante sa, le aziende sono circa un milione (il censimento del 1951 ne contava 800.000); il che dà subito la prova più evidente dell'impossibilità di essere presenti in ciascuna azienda. Piuttosto noi ci rendiamo conto che, con gli organici attuali degli Ispettorati del lavoro, non si può provvedere ad una adeguata vigilanza. Le 800.000 aziende sicuramente censite richiederebbero almeno un'ispezione annuale per dare una certa garanzia di presenza efficace degli organi di vigilanza; ma è evidente che, con gli organici attuali, non è assolutamente pensabile di poter arrivare neppure a questo risultato.

Per questo, come l'interpellante sa, il Ministero da qualche anno aveva allo studio la possibilità di un notevole incremento dei suoi organici per renderli più rispondenti al progressivo dilatarsi dei suoi compiti; ed è finalmente riuscito ad ottenere, di concerto con gli altri Ministeri interessati, l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge, che in particolare prevede un notevole potenziamento degli organi periferici, ed in modo speciale degli Ispettorati del lavoro, che saranno progressivamente quasi duplicati nella loro entità quantitativa. Io penso che, quanto più presto il Parlamento potrà approvare questo disegno di legge — già assegnato all'esame di questa Assemblea — tanto più efficacemente il Ministero del la-

voro potrà assolvere ai compiti di vigilanza e di tutela, ai quali è stato legittimamente richiamato dalla interpellanza dell'onorevole collega.

PRESIDENTE. Il senatore Mamucari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MAMMUCARI. Ringrazio anzitutto l'onorevole Sottosegretario per la risposta data. Quando ho parlato degli ispettori permanenti, mi riferivo alle grandi aziende, dove purtroppo il fenomeno della inosservanza delle norme di legge è abbastanza diffuso. Riteniamo che attraverso il potenziamento degli Ispettorati di lavoro e attraverso i maggiori poteri, che possono essere dati loro, sia possibile realizzare una delle proposte, che noi abbiamo fatto presente, cioè quella di una maggiore frequenza delle ispezioni da parte dei funzionari del Ministero per il controllo delle aziende, in maniera particolare delle piccole e medie aziende.

A nostro parere sarebbe stato opportuno anche riprendere quella iniziativa, già realizzata alcuni anni or sono, per la costituzione di comitati interni, di fabbrica, per l'osservanza delle norme. Non so quale fine abbiano fatto questi organismi — a suo tempo partecipai ad un convegno su questo argomento — ma penso che avrebbero dovuto avere un grande sviluppo, proprio perchè erano fra quegli strumenti di organizzazione volontaria che avrebbero potuto essere molto utili da un lato al Ministero del lavoro, per far applicare le norme di legge, dall'altro ai lavoratori e alle stesse commissioni interne per far sì che alcuni compiti riconosciuti a questi organismi potessero essere veramente esplicati.

Noi ci auguriamo che questa iniziativa possa essere ripresa, in modo che, anche attraverso la libera organizzazione dell'attività di controllo da parte dei lavoratori, all'interno dei luoghi di lavoro, e col potenziamento degli ispettorati del lavoro, almeno alcune cause degli infortuni, di carattere interno e aziendale, possano essere eliminate. Restano le cause di carattere più generale,

ma si tratta di un argomento che deve essere trattato in altra sede.

PRESIDENTE. Seguono due interpellanze del senatore Barbaro al Ministro della pubblica istruzione sulla erezione di istituti universitari in Calabria. Poichè vertono sullo stesso argomento, propongo che siano svolte congiuntamente. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle due interpellanze.

RUSSO, Segretario:

« Per sapere quale sia il pensiero e l'intendimento del Governo, per quanto concerne gli Istituti Universitari da creare in terra di Calabria, la quale per la sua antica, alta e luminosa tradizione culturale, merita che il problema sia studiato e affrontato con urgenza, con lungimiranza e con la dovuta larghezza di vedute » (175);

« Per sapere, se non ritenga doveroso, necessario ed urgente provvedere all'istituzione delle facoltà universitarie richieste, negli importanti capoluoghi di provincia della Calabria in armonia ed in conseguenza del solenne impegno pubblicamente e reiteratamente assunto dal Ministro della pubblica istruzione del tempo, senatore Giuseppe Medici, tanto nei maggiori centri della Calabria, e per primo a Reggio, e successivamente a Catanzaro e a Cosenza, quanto in sede parlamentare; e ciò in considerazione del fatto che trattasi di una benemerita zona di antichissima civiltà, di grandi tradizioni culturali, che ha il vanto di rappresentare la prima Italia, l'Italia primigenia, e che anche perciò non può essere ulteriormente lasciata, al pari ad esempio dell'Abruzzo, senza adeguati istituti universitari, come quelli già preveduti dalle proposte di legge in corso di esame » (334).

PRESIDENTE. Il senatore Barbaro ha facoltà di svolgere queste interpellanze.

BARBARO. Onorevole signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, anzitutto una osser-

vazione sul ritardo veramente rilevante, con il quale vengono trattate le interpellanze e le interrogazioni, ritardo che fa cessare spesso l'interesse e il significato stesso dell'interpellanza e dell'interrogazione, in quanto naturalmente si determinano situazioni nuove, che ne annullano spesso il motivo, oppure, come nel caso attuale, si è costretti a ripetere alcune cose che si sarebbero potute trattare molto prima anche con maggiore efficacia. Le mie due interpellanze sono la dimostrazione del danno causato dal ritardo con cui si affronta questo importante argomento; d'altro canto bisogna osservare e tenere ben presente, che l'istituto delle interpellanze e delle interrogazioni ha un valore parlamentare enorme, e pertanto sinceramente mi auguro che d'ora in avanti tali importanti atti parlamentari si discutano più rapidamente e non rimangano inevasi per mesi e mesi, e spesso anche per anni!...

Venendo brevemente all'argomento, come è mia costante e nota abitudine, dell'università in terra di Calabria, potrei anche considerare inutile l'illustrazione, perchè è questo un argomento, che si illustra benissimo da sè, essendo di una chiarezza veramente assoluta, e, dicono in proposito i giuristi romani, *in claris non fit interpretatio*.

I precedenti di questo importante problema sono numerosi e rilevantissimi. Pare strano, in verità, che in certi momenti della storia il destino si accanisca contro alcune tra le più nobili terre nostre; in questo momento, e non soltanto in questo momento, è la volta della nostra Calabria ma, comunque, non bisogna affatto rassegnarsi all'avverso destino; bisogna anzi reagire fino a raggiungere le mete, che noi cercheremo di raggiungere in tutti i modi possibili!

È strano che, mentre si tenta di ritardare la concessione dell'Università alla nostra zona, si cerchi anche in altro campo, del tutto differente, come quello dell'industrializzazione, di non accordare i finanziamenti, che invece in altre zone sono maggiormente accordati! Sono recenti le interpellanze e gli ordini del giorno presentati anche da me a questo riguardo nelle sedi competenti perchè anche su questo problema si ponga la parola fine a questo intollerabile stato di cose, e

si cerchi da un lato di perfezionare gli istituti d'istruzione e dall'altro di fare quello che si fa in tutte le altre zone che non sono di certo, nè più degne, nè più meritevoli della nostra!

Occorre quindi cambiare decisamente rotta per quanto si riferisce agli aiuti, sia di carattere culturale, che di carattere industriale ed economico, da portare alla nobilissima terra di Calabria, che in questo momento, pur con le mie modeste forze, ho l'onore di rappresentare!

Sarebbe veramente superfluo ricordare il luminoso, antichissimo, glorioso passato di questa terra: farei un'offesa all'alta Assemblea, alla quale ho l'onore di parlare! Ricordo Reggio insigne, bellissima, paradisiaca, che sotto Augusto era la seconda città d'Italia dopo Roma, dalla storia molte volte millenaria, dove, anche se essa fu in gran parte distrutta dal tormento dei secoli, rimane, come dice genialmente Giovanni Pascoli, eterna ed indistruttibile la poesia; ma oltre a Reggio vi sono molti altri centri altrettanto meritevoli di essere ricordati, aiutati ed onorati: da Locri Epizephirii dalle prime leggi scritte e dal nome melodioso, a Crotona, il cui solo nome si impone al rispetto di tutto il mondo che studia, e che in certo modo conosce, da Crotona a Sibari fascinosa e avvolta nel mistero, da Sibari a Paestum, che, come ben sapete, era una colonia di Sibari, da Paestum a Vibo, a Medma e a Scilla omerica, eccetera, si tratta di zone veramente sacre alla più alta civiltà e quindi anche alla superiore cultura! È questa insomma la prima Italia in senso assoluto, quella che dette il nome divino e misterioso a tutto il resto del territorio della Penisola e delle Isole. Oltre 500 anni avanti Cristo la prima Italia era soltanto là e arrivava fino a metà della Calabria. È questa l'Italia, dove l'Apostolo delle genti, di cui in questi anni si celebra il diciannovesimo centenario, sbarcò per portare la parola del Divino Maestro nell'Italia, in Roma e nel mondo, è l'Italia dell'Armata di Lepanto, che travolse la barbarie, che minacciava, come sempre, dall'Oriente le genti, è l'Italia dell'insurrezione e dei Martiri del 1847, quella che cioè insorse un anno prima che in tutte le altre città italiane per l'unità della Patria, è

l'Italia dei Mille e di Garibaldi, è l'Italia del centro del Mediterraneo, che, come giustamente osservano gli esperti, è anche da considerare come un nuovo e più grande bacino della Ruhr e, come tale, capace di ben grande avvenire!

Quando fu effettuata la riforma della Scuola dal grande filosofo Giovanni Gentile, martire della sua e della nostra fede nell'Italia, io ebbi ad osservare, non ricordo se proprio a lui, o a Balbino Giuliano, altra insigne figura simile a quella di Giovanni Gentile, alle quali rendo commosso, doveroso omaggio in quest'Aula, che le Università erano di due tipi, di tipo A una Università per ciascuna Regione, di tipo B tutte le altre Università esistenti nelle Regioni. Quelle di tipo A a totale carico dello Stato, quelle di tipo B a carico degli Enti locali. Osservai fin da allora che, se la Calabria avesse avuto un'Università, questa sarebbe stata necessariamente di tipo A, e per conseguenza a totale carico dello Stato. Quindi si può concludere che noi non fummo, purtroppo, accontentati in quella richiesta e abbiamo pagato per non avere l'Università, cioè i nostri Enti si sono caricati di un onere, che non avrebbero sostenuto, se l'Università fosse stata fin da allora istituita, come noi volevamo e insistentemente cercavamo e speravamo di fare!

Successivamente insistenze ce ne sono state moltissime, e molto frequenti. Circa un decennio fa era quasi conclusa la creazione dell'Università Cattolica a Reggio, che doveva far riscontro a quella di Milano. Ne era animatore entusiasta e autorevolissimo un Arcivescovo, grande filosofo e grande teologo, a cui, memore, da questa tribuna mando un omaggio devoto e commosso! Se fosse vissuto l'Arcivescovo Antonio Lanza, ed anche padre Gemelli, l'Università cattolica a Reggio sarebbe sorta, ne sono certo, da parecchi anni! Quella di Milano, secondo l'orientamento dei propugnatori di questa grande, geniale e feconda iniziativa, avrebbe dovuto avere come territorio tutta l'Italia settentrionale e l'Europa, quella di Reggio tutto il bacino del Mediterraneo con i popoli diversi, che vi si affacciano!

Ma oltre all'Università cattolica, per la quale anche recentemente abbiamo ripreso la

discussione e le più vive insistenze, con concrete speranze di successo, noi chiediamo l'Università di Stato, solennemente e reiteratamente promessa dal Ministro del tempo, onorevole senatore professor Giuseppe Medici. Si sono presentati al riguardo numerosi ordini del giorno e vibranti interpellanze, oltre che da parte mia, anche da parte di illustri e onorevoli colleghi del Senato e della Camera. A conclusione della lunga e complessa discussione svoltasi al Senato sul « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 », è stato presentato dal senatore Militerni, e da altri 29 colleghi di tutti i settori, fra cui anche chi ha l'onore di parlarvi, un emendamento all'articolo 42, approvato dall'Assemblea il 4 dicembre 1959, che risolve in gran parte questo problema, in quanto dispone che « per le esigenze delle facoltà delle università e degli istituti di istruzione superiore universitaria che saranno istituiti nelle Regioni che ne sono prive, sono creati, nel decennio 1959-1969, 150 nuovi posti di professori di ruolo ».

E vi è infine una proposta di legge, del 12 febbraio 1960, presentata dall'onorevole Giuseppe Reale e da altri trentadue deputati. È interessante e documentata la relazione relativa, a tale proposito, in cui per esempio si ricordano gli impegni assunti dal Ministro dell'istruzione pubblica e si riportano le precise parole in diverse occasioni pronunciate dall'onorevole ministro Medici, a conferma di questo fermo e concreto proponimento. Riferendo le parole dell'onorevole Ministro, si fa anche la comparazione tra le varie zone dell'Italia, quelle in cui vi sono tre o quattro Università per tre o quattro milioni di abitanti e quelle, come la Calabria, l'Abruzzo, la Lucania, che non hanno alcuna Università, pure avendo una popolazione considerevole. Sarebbe interessante leggervi alcuni brani di questa relazione, ma me ne astengo, data l'ora tarda. Comunque, rinvio i colleghi e i rappresentanti del Ministero alla relazione, che accompagna quel disegno di legge, e che è veramente ben fatta, perchè corredata di dati statistici numerosi, tali da dimostrare in pieno la bontà della nostra richiesta; e ciò riferendomi soprattutto all'impegno assunto e varie volte confermato dall'onore-

vole Ministro competente. Bisogna quindi riprendere subito questo vitalissimo problema, per il quale l'onorevole Medici ha assunto formale impegno, la prima volta nella grande Assemblea tenutasi in Reggio, alla quale, come ho ricordato, ebbi l'onore di partecipare e nella quale annunziò per primo questa concreta e fermissima volontà costruttiva riguardante l'istituzione delle facoltà universitarie calabresi; volontà e decisione che egli poi ripetè a Catanzaro, a Cosenza, eccetera; dimodochè la bontà della proposta fu riconosciuta in maniera solenne, reiterata e perciò veramente indimenticabile!

Naturalmente la particolarissima situazione geografica della Calabria richiede facoltà decentrate e non accentrate. È frequente però proprio in questi ultimi tempi constatare che queste facoltà decentrate aumentano sempre di numero e d'importanza, sia da parte dell'Università cattolica, sia da parte di altre Università statali. Non cito gli esempi, ma potrei farlo benissimo.

È giusto e consigliabile d'altronde allargare ed estendere questi studi universitari. Tale esperienza è stata confermata e confortata dalla bontà dei risultati. I nostri centri minori sono fra i più adatti allo studio; di certo più adatti e indicati — e non è questa una scoperta — delle grandi metropoli! Voi sapete benissimo, che tra le più grandi, antiche e gloriose Università del mondo non vi sono di certo quelle delle maggiori metropoli, ma quelle dei centri tradizionali, in cui ci si può raccogliere per seriamente e profondamente studiare! Basti ricordare il fatto che Università italiane gloriose, come quelle di Bologna, di Pavia, di Padova, di Pisa, e varie altre, non coincidono con i maggiori centri italiani dal punto di vista demografico: la Università di Milano, importantissima, è successiva e di molto a quella di Pavia; così come quella di Venezia rispetto a quella di Padova!..

Tanto Reggio, quanto Catanzaro e Cosenza dovranno avere le loro facoltà, distribuite dopo attentissimo studio; e ciò in modo tale da perequare il vantaggio tra tutte le popolazioni interessate. La situazione di Reggio poi è particolarmente privilegiata, perchè potrà avere talune facoltà — come quella

di architettura ed anche quella di ingegneria, per le quali ci si potrà avvalere del biennio di matematica esistente a Messina, e come quella di agraria — che integrino le importanti Università di Messina e di Catania ed utilizzino agevolmente il prezioso apporto degli illustri professori di quei grandi e veramente gloriosi Atenei. Come noi calabresi abbiamo il piacere e l'onore di passare lo Stretto per svolgere nostre attività, così si potrebbe verificare, per alcune Università, il passaggio inverso, che gioverebbe anche alle zone vicine della Sicilia.

Laboremus fidenter, tenendo ben presente che in dietro non si torna, in specie su problemi così vitali, che sono attentamente seguiti e ansiosamente desiderati dalle davvero benemerite popolazioni interessate. Ormai, *alea iacta est*, gli impegni sono stati assunti e non possono essere in alcun modo, nè dimenticati, nè tanto meno rinnegati. E d'altronde le proposte di legge già presentate in proposito ed altre, che possono essere ancora presentate, non potranno non essere approvate dal Parlamento italiano, che è e deve essere l'espressione più fedele e sensibile delle aspirazioni e degli interessi della popolazione italiana tutta. Diamo a quell'antica, civilissima, laboriosa, nobile popolazione, prima fra tutte in guerra e in pace, eroica sempre, nel lavoro e nel combattimento, diamo un migliore e più elevato e più degno tenore di vita, con un maggiore afflusso di risparmio, con una maggiore, concreta, effettiva industrializzazione della zona, con la creazione e il perfezionamento di istituti di studio anche universitari, con sempre migliorate ed accelerate comunicazioni; e tale benemerita popolazione, anche profondamente patriottica, come forse nessun'altra, sarà capace di far miracoli in avvenire, come li ha fatti sempre nel suo grande, luminoso, indistruttibile passato!

P R E S I D E N T E. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a queste interpellanze.

E L K A N, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. La questione di carat-

tere generale relativa alla distribuzione territoriale delle Università in Italia è stata ed è tuttora oggetto di studio da parte del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, che è stato incaricato di esaminare il problema nei vari suoi aspetti.

Il predetto Consesso non ha però ancora espresso il suo parere in merito allo specifico argomento dell'istituzione di un'Università in Calabria, argomento di cui, in particolare, era stata investita la Sezione I in relazione ad alcune proposte di legge concernenti lo stesso argomento.

Sta di fatto che il Consiglio Superiore, nella adunanza del 14 luglio scorso, nell'esaminare le conclusioni cui era pervenuta la Commissione di studio per l'elaborazione del piano di distribuzione territoriale delle Università, espresse il voto, già formulato in passato, « che prima di procedere all'istituzione di nuove Università e Facoltà universitarie, si provveda ad assicurare alle Università e alle Facoltà esistenti i mezzi finanziari, i locali e le attrezzature idonei, il personale (professori di ruolo, aiuti ed assistenti, personale amministrativo, tecnico e subalterno) che consentano il loro pieno funzionamento ».

Comunque il Ministero, che conferma le sue favorevoli disposizioni per la istituzione di un'Università in Calabria con facoltà non decentrate, è in attesa del parere del Consiglio Superiore.

P R E S I D E N T E . Il senatore Barbaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

B A R B A R O . Io non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto di queste informazioni, che ha fornito l'onorevole Sottosegretario. Anzitutto non è assolutamente ammissibile che si debba attendere che tutte le Università italiane siano messe in piena efficienza prima di poter pensare alla istituzione di altre Università e Facoltà universitarie in zone benemerite almeno quanto quelle che magari, con tre milioni di abitanti, hanno quattro Università! Poi mi permetto di ricordare che c'è il Piano della scuola, su cui tanto abbiamo discusso, e su cui tanto avete insistito, e che dà fondi molto rilevanti, tali da poter consentire non sol-

tanto di mettere a posto le Università esistenti, ma anche di fare alcune Università minori in zone, che da tanti anni attendono purtroppo, invano!

Per quanto si riferisce poi al frazionamento delle facoltà, onorevole rappresentante del Governo, io dissento altrettanto pienamente da quanto ella, in nome del Governo, ha detto, perchè mi pare che questo si stia facendo in molte zone dell'Italia centrale, e non c'è alcuna ragione che non si faccia lo stesso nella zona che, per la sua particolare situazione geografica, ha più bisogno di tutte le altre non solamente dell'Università, ma di facoltà decentrate, come dicevo nella mia rapidissima e ben chiara esposizione!

In ogni modo, concludo insistendo fermamente sulla richiesta, per la quale non molteremo davvero, se Dio vuole, in avvenire; anzi insisteremo sempre maggiormente, perchè sia risolto al più presto questo grave e fondamentale problema, facendo notare, che la giustizia è veramente e deve essere il *fundamentum rei publicae*!

E badate bene che, se anche questo problema non fosse integralmente e rapidamente risolto a favore delle benemerite e, purtroppo, neglette popolazioni della Calabria, si commetterebbe un'ingiustizia gravissima; e l'ingiustizia è sempre causa di serie e tristissime ripercussioni per le zone interessate, mentre la giustizia, ripeto, è base e garanzia della vera libertà, ed è feconda di bene non soltanto per i singoli, ma anche per tutte le collettività politicamente organizzate!

P R E S I D E N T E . Rinvio lo svolgimento delle altre interpellanze iscritte all'ordine del giorno ad altra seduta.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 2 aprile 1958, n. 332, relativa al Museo nazionale della

scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" » (1085);

« Modifica dell'articolo 13, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 248, concernente le norme per la iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti non di ruolo del Territorio di Trieste » (1093), di iniziativa dei deputati Sciolis e Bologna;

« Provvidenze per l'opera del Duomo di Orvieto » (1128), d'iniziativa del deputato Ermini.

Approvazione del disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali » (1233-B) (Testo unificato del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Berloffia ed altri e Mazzoni ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati il 6 ottobre 1960 e dal Senato il 14 ottobre 1960 e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati il 24 novembre 1960 in seguito al nuovo esame chiesto alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio del 6 novembre 1960) (vedi Doc. 69) (Procedura urgentissima).

P R E S I D E N T E . Procediamo ora alla discussione del disegno di legge per il quale, all'inizio della seduta, è stata approvata la procedura urgentissima: « Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

G R A V A , *relatore*. Quale relatore di questo disegno di legge, non ho nulla da aggiungere. Mi permetto soltanto di leggere il parere della 5ª Commissione finanze e tesoro: « La Commissione finanze e tesoro, presa visione della modifica apportata dalla Camera alla primitiva delibera, e dopo i rilievi del messaggio del Presidente della Repubblica, dichiara di essere d'accordo con la delibe-

ra della Camera, modificativa della primitiva decisione ».

B E R T O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O N E . Si tratta di una modificazione di forma. La Camera aveva approvato questo disegno di legge utilizzando i residui dell'esercizio precedente, utilizzo che si può fare soltanto nell'esercizio successivo. Qui eravamo già oltre l'esercizio successivo e quindi non si sarebbero potuti utilizzare, a meno che si fosse detto che venivano utilizzati in deroga alla legge sull'utilizzo delle disponibilità, che è una legge approvata dalla Commissione finanze e tesoro e che permette appunto di utilizzare i residui nell'esercizio successivo. Se si va oltre l'esercizio successivo bisogna che i residui si utilizzino in deroga alla legge sull'utilizzo delle disponibilità. Il presente disegno era venuto dalla Camera al Senato alla vigilia delle ferie, senza le parole: « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». Il Senato avrebbe introdotto questa clausola « in deroga » ma ciò comportava che la legge ritornasse alla Camera per una semplice dizione di forma, e che l'approvazione, causa le ferie, si potraesse per mesi. Per questo motivo fu approvato il testo della Camera. La Presidenza della Repubblica però, in una visione ortodossa della legge, ha rilevato l'omissione, che in sostanza inficiava la copertura. La dizione che viene oggi adottata precisa che si utilizzano questi residui in deroga alla legge sull'utilizzo delle disponibilità. Vi è così la piena osservanza formale della legge di contabilità. Ed in tali termini il testo votato dalla Camera può senz'altro essere votato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

* S U L L O , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio la cortesia delle Commissioni competenti e del Senato per aver consentito che questo disegno di legge fosse

sottoposto stamane alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea. Non posso che concordare con la chiara esposizione dei due Presidenti delle Commissioni di finanze e tesoro e del lavoro per quanto concerne le modificazioni che sono state apportate al disegno di legge. Debbo aggiungere soltanto che, per quanto riguarda l'articolo 40, non si è pensato soltanto a regolarizzare la questione dei 1.500 milioni che si riferiscono all'altro esercizio, ma anche a precisare la copertura per quanto riguarda l'esercizio in corso 1960-61, con una riduzione dello stanziamento del capitolo 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che è quello relativo al Fondo globale. La Camera dei deputati ha ritenuto anche di introdurre in taluni articoli alcune precisazioni che, per la verità, sono di puro coordinamento. Per esempio, vi era un contrasto tra l'articolo 12 e l'articolo 26: in un caso era fissato il termine di sei mesi, in un altro il termine di dodici mesi; anche questo secondo termine è stato portato a sei mesi. Analogamente, si è ritenuto opportuno, per motivi di forma, inserire nell'articolo 47 la disposizione che era contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 46. Si tratta sempre di modificazioni di pura forma, che lasciano il testo sostanzialmente inalterato. Perciò ritengo che l'approvazione che qui il Senato vorrà dare al disegno di legge rimanga nel quadro di una migliore formulazione del disegno di legge stesso.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I, Segretario:

CAPO I

DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'ASSICURAZIONE, DELLE PERSONE ASSISTIBILI E DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DELLE STESSE

Art. 1.

L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei

confronti degli esercenti piccole imprese commerciali, nonché degli ausiliari del commercio, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e semprechè l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività della impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;

b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;

c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità;

d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge:

1) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;

2) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite di latte;

3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

4) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

5) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, termali, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

7) regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati;

8) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti;

9) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

10) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.

L'attività può essere esercitata in apposito luogo fisso ovvero in forma ambulante.

Gli ausiliari del commercio, soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio e loro familiari a carico, denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

b) i mediatori e loro familiari a carico, iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

c) i commissionari di commercio.

Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali nonchè le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249.

L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per sè, per i familiari, parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, semprechè

non siano soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonchè per i rispettivi familiari a carico.

(È approvato).

Art. 2.

Qualora la piccola impresa commerciale sia costituita in forma di società in nome collettivo, per titolari di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti richiesti dall'articolo 1, lettere a), b), c) e d).

Le norme di cui alla presente legge non si applicano alle imprese che abbiano personalità giuridica.

(È approvato).

Art. 3.

Agli effetti della presente legge sono considerati familiari a carico:

1) il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

2) i figli legittimi, naturali, adottivi o nati da precedente matrimonio del coniuge, gli affiliati, fino all'età di 18 anni, o senza limite di età se permanentemente inabili al lavoro;

3) gli ascendenti, gli adottanti, il patrigno e la matrigna purchè, viventi a carico, abbiano superato, rispettivamente, l'uomo l'età di 60 anni e la donna l'età di 55 anni, o senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro;

4) i fratelli e le sorelle ed i nipoti in linea diretta, se orfani, nelle condizioni previste al n. 2).

Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati e sono equiparati ai genitori le persone cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Sono considerate permanentemente inabili al lavoro le persone riconosciute affette da inabilità permanente secondo le norme del-

l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia.

I familiari sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.

Qualora i figli a carico o i familiari ad essi equiparati frequentino una scuola professionale, o media od universitaria e non prestino, comunque, lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'articolo 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

(È approvato).

Art. 4.

Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare, entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale prevista dal successivo articolo 5:

a) le loro generalità e quelle dei familiari a carico;

b) le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nella azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo e quelle dei rispettivi familiari a carico;

c) il numero dei lavoratori dipendenti con l'indicazione, per ciascuno di essi, della qualifica e delle mansioni esercitate;

d) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale per i titolari o conduttori in proprie di piccole imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio per gli agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;

e) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requi-

siti previsti dall'articolo 1 e dei familiari a carico potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5.

Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, sono altresì tenuti a denunciare la cessazione della loro attività, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nella azienda indicati all'articolo 1, terzo comma, nonché quelle verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari coadiutori.

In caso di morte del titolare dell'attività commerciale, alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione della impresa.

Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla Segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La Segreteria del Comune o il segretario comunale devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.

(È approvato).

Art. 5.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie.

La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della Giunta camerale o in caso di impedimento dal rappresentante della Camera di commercio di cui alla lettera e), ed è così composta:

a) sei membri nominati dal prefetto sentite le associazioni dei commercianti a carattere provinciale più rappresentative;

b) tre membri nominati dal prefetto, sentite le associazioni dei venditori ambu-

lanti a carattere provinciale più rappresentative;

c) un membro nominato dal prefetto sentite le Associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio a carattere provinciale più rappresentative;

d) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

(È approvato).

Art. 6.

La Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, provvede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 8 e sulla base delle denunce di cui all'articolo 4, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie, previo accertamento che gli stessi sono in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Gli elenchi devono essere divisi per Comune e devono tenere distinti i titolari dell'attività commerciale dai familiari con l'indicazione, per ciascun nominativo, della data di presentazione delle singole denunce.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele la Commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

(È approvato).

Art. 7.

Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento

delle denunce di cui all'articolo 4, è tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi ovvero la cancellazione dagli stessi.

Qualora la Commissione provinciale proceda di ufficio alla iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi, la relativa comunicazione all'interessato è fatta, a cura della Commissione stessa, entro quindici giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento stesso.

Trascorsi trenta giorni dalla notifica di cui ai precedenti comma senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale è tenuta, entro i quindici giorni successivi, a comunicare le iscrizioni negli elenchi o la cancellazione dagli stessi alla Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali.

Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, la Cassa mutua provinciale provvede a tenere aggiornati gli elenchi nominativi degli assistibili, con le modalità previste dal precedente articolo 6, secondo comma.

(È approvato).

Art. 8.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

La Commissione è presieduta dal Ministro per l'industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è così composta:

a) del direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e del commercio;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

c) di dieci membri designati dalle Organizzazioni sindacali a carattere nazionale, di cui sei per gli esercenti piccole imprese commerciali, tre per i venditori ambulanti ed uno per gli agenti e rappresentanti di commercio;

d) del presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri e alle modalità per la iscrizione degli esercenti attività commerciali negli elenchi nominativi di cui all'articolo 6;

b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi nominativi.

(È approvato).

Art. 9.

Avverso la iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi è ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 entro trenta giorni dalla data della notifica effettuata ai sensi dell'articolo 7, primo comma.

Agli effetti e per gli scopi di cui al primo comma la Commissione provinciale è integrata di due membri elettivi del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali e di un rappresentante dell'ispettorato del lavoro locale.

Le decisioni della Commissione provinciale sono notificate agli interessati, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura della stessa Commissione.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso tramite la Commissione provinciale alla Commissione centrale di cui all'articolo 8 entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica, di cui al precedente comma.

La decisione della Commissione centrale è notificata, tramite la Commissione provinciale, con la procedura prevista dal terzo comma del presente articolo.

Le decisioni della Commissione provinciale avverso le quali non risulti prodotto ricorso alla Commissione centrale entro il termine prescritto nonchè le decisioni della Commissione centrale sono comunicate, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa mutua provinciale ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 7, ultimo comma.

(È approvato).

CAPO II

DELLE PRESTAZIONI

Art. 10.

Le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie spettano agli iscritti negli elenchi degli assistibili indicati nell'articolo 7, ultimo comma, semprechè siano trascorsi novanta giorni dalla data in cui è stata effettuata la denuncia di cui all'articolo 4, o l'accertamento di ufficio di cui all'articolo 6, terzo comma.

In caso di iscrizioni negli elenchi dei familiari a carico, determinate da variazioni dello stato di famiglia per nascite o matrimonio, il diritto alle prestazioni sorge dal giorno della nascita o della avvenuta celebrazione del matrimonio, semprechè il capo famiglia risulti in possesso del requisito di iscrizione previsto dal precedente comma. La denuncia di cui all'articolo 4 deve essere effettuata entro 30 giorni dall'evento.

Il diritto alle prestazioni cessa dalla fine dell'anno solare nel corso del quale è stata effettuata la cancellazione dagli elenchi.

Alla donna iscritta che cessa di appartenere alle categorie commerciali, assicurate in virtù della presente legge, per avere contratto matrimonio, è conservato il diritto all'assistenza per un anno semprechè non venga a godere di assistenza per altro titolo.

(È approvato).

Art. 11.

Agli esercenti le attività commerciali indicati agli articoli 1 e 2 e ai loro familiari a carico considerati dalla presente legge, spettano le seguenti prestazioni:

- a) assistenza ospedaliera;
- b) assistenza sanitaria specialistica, sia diagnostica che curativa;
- c) assistenza ostetrica.

Le modalità ed i limiti delle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'articolo 12.

L'Assemblea di ciascuna Cassa mutua provinciale potrà deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di estendere a tutti gli aventi diritto alle prestazioni contemplate dalla presente legge l'assistenza sanitaria generica a domicilio ed in ambulatorio, l'assistenza farmaceutica ed ogni altra forma di assistenza integrativa, con gestione distinta da quella per le prestazioni obbligatorie di cui al primo comma.

Restano escluse dall'assistenza prevista dalla presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei Consorzi antitubercolari o di altri enti pubblici, o il cui rischio è coperto da altri enti di assicurazione obbligatoria.

Tuttavia le Casse mutue provinciali sono tenute ad assumere a proprio carico l'assistenza di malattia di cui al precedente comma fino ad avvenuto accertamento sanitario ai fini della competenza di altri Enti ad assumere l'onere dell'assistenza medesima.

I medici che accettino di dare le prestazioni sanitarie alla categoria devono iscriversi presso la sede provinciale dell'Ordine dei medici in apposito elenco. Nelle sedi in cui le Casse mutue provinciali hanno deliberato di erogare anche l'assistenza generica l'elenco deve essere distinto per i medici specialisti e quelli generici.

Gli assistiti hanno diritto di scegliere il medico di loro fiducia tra quelli iscritti in tale elenco. La Mutua provinciale potrà apri-

re propri ambulatori per l'assistenza specialistica e generica con i medici a rapporto di impiego. Le tariffe per le prestazioni sanitarie dei medici iscritti negli elenchi sono stabilite, per ogni provincia, tra le presidenze provinciali delle Casse mutue e dell'Ordine dei medici. In caso di vertenza decidono i rispettivi organi centrali.

Fino alla emanazione del regolamento delle prestazioni, alle persone soggette alla assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge le prestazioni sono erogate nelle forme, modalità e limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

Art. 12.

Il regolamento delle prestazioni obbligatorie è predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali entro sei mesi dalla costituzione del Consiglio stesso. Il regolamento dovrà tenere per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovrà altresì prevedere per gli assistiti la facoltà di avvalersi di medici e di case di cura di proprio gradimento mediante la erogazione da parte delle Casse Mutue di una quota di concorso nella spesa effettivamente sostenuta, in misura uguale a quella che le stesse avrebbero sopportato con la prestazione diretta.

Il regolamento è sottoposto alla approvazione dell'assemblea nazionale e deve essere approvato con la maggioranza costituita da almeno i due terzi dei componenti l'assemblea stessa, ed è quindi trasmesso, entro quindici giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente al verbale dell'assemblea.

L'approvazione, fatta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, conferisce carattere definitivo al regolamento.

(È approvato).

Art. 13.

Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 11, quinto comma, di oneri di competenza di altri Istituti ed Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa.

In caso di mancato riconoscimento, totale o parziale, degli oneri di cui al precedente comma, è ammesso ricorso ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro, la quale decide in sede amministrativa. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del provvedimento di rigetto della domanda di rivalsa.

Contro la decisione della Commissione provinciale di cui al precedente comma è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.

(È approvato).

Art. 14.

Avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni gli assicurati hanno facoltà di ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Avverso le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

(È approvato).

CAPO III

DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

È istituita in ogni provincia una Cassa mutua provinciale per l'assicurazione contro

le malattie in favore degli esercenti attività commerciali, per la gestione delle forme di assicurazione previste dalla presente legge.

Le Casse mutue provinciali di cui al precedente comma sono riunite in una Federazione nazionale cui sono attribuite funzioni regolatrici dell'attività e della gestione delle Casse mutue provinciali, con particolare riguardo alle esigenze di coordinamento e della solidarietà nell'ambito nazionale.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale di cui ai commi precedenti hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Sono applicabili alle Casse mutue provinciali e alla Federazione nazionale tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

SEZIONE I

Delle elezioni per la costituzione degli organi di amministrazione.

Art. 16.

Gli esercenti attività commerciali indicati all'articolo 1 e all'articolo 2, iscritti nei ruoli di cui all'articolo 36, riuniti separatamente in Collegi elettorali comunali o intercomunali distinti in commercianti fissi ed ausiliari del commercio, di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; in agenti e rappresentanti di commercio, di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 1 predetto; e in venditori ambulanti, eleggono a scrutinio segreto, rispettivamente, i propri delegati all'Assemblea della Cassa mutua provinciale in ragione di uno ogni trenta ovvero frazione di trenta pari o superiore a venti per le Casse mutue provinciali fino a 15.000 titolari e in ragione di uno ogni cinquanta o frazione superiore a trenta per le Casse mutue provinciali aventi oltre 15.000 titolari iscritti.

I soggetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 votano congiuntamente ai venditori ambulanti.

Ogni elettore può votare per non più di due terzi dei delegati spettanti ad ogni collegio.

L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti, per ciascuna delle tre categorie indicate al primo comma, i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

L'assemblea dei delegati elegge a scrutinio segreto i tredici membri del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 19, lettera a), dei quali otto appartenenti alla categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, quattro appartenenti alla categoria dei venditori ambulanti ed uno a quella degli agenti e rappresentanti di commercio.

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi degli eligendi attribuibili alla sua categoria.

Per ciascuna categoria risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto, per ciascuna categoria, il più anziano di età.

(È approvato).

SEZIONE II

Degli organi provinciali di amministrazione.

Art. 17.

Gli organi delle Casse mutue provinciali sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il Collegio dei sindaci.

(È approvato).

Art. 18.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale ha i seguenti compiti:

a) approvare annualmente, entro il 30 ottobre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente, ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e designare quelli del Collegio dei sindaci di cui all'articolo 22, lettera a), con le modalità di cui all'articolo 16;

c) approvare gli eventuali contributi suppletivi per l'erogazione dell'assistenza di malattia nonché quelli per le forme di assistenza integrativa di cui al precedente articolo 11, terzo comma.

L'assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni quattro anni e si riunisce, di norma, una volta all'anno e, in via straordinaria, quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale, a maggioranza dei suoi componenti, ovvero un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

(È approvato).

Art. 19.

La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) tredici rappresentanti gli esercenti attività commerciali eletti dall'assemblea, dei quali otto in rappresentanza della categoria dei commercianti fissi, quattro in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti e uno in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

b) uno nominato dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 5;

c) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente che deve essere uno degli eletti di cui alla lettera *a*).

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso, su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

(È approvato).

Art. 20.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale:

a) deliberare, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) deliberare sulle modalità di erogazione delle prestazioni volontarie agli assicurati;

c) proporre eventuali contributi supplementari per la erogazione delle prestazioni relative all'assistenza;

d) autorizzare la costruzione, l'acquisto e la alienazione di immobili;

e) deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa;

f) deliberare sulle convenzioni da stipulare in sede provinciale per lo svolgimento dell'assistenza a favore degli assicurati;

g) deliberare sugli altri argomenti sottoposti all'esame del Consiglio da parte del presidente;

h) indire le elezioni delle cariche sociali;

i) approntare annualmente i ruoli nominativi degli esercenti attività commerciali tenuti al pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 38, da sottoporre all'approvazione dell'intendente di finanza a norma dell'articolo 36;

l) procedere all'assunzione ed al trattamento del personale con l'osservanza delle

norme regolamentari di cui all'articolo 26, lettera *e*);

m) nominare il direttore provinciale, secondo le norme generali fissate dalla Federazione nazionale, che dovrà poi ratificare le singole nomine;

n) redigere le note di qualifica del direttore provinciale;

o) decidere sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *l*) del presente articolo sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale.

Esse diventano esecutive qualora non pervenga la comunicazione sospensiva o contraria da parte della Federazione nazionale entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono sottoposte alla Federazione nazionale per l'eventuale invito al riesame e divengono esecutive qualora siano confermate in seconda deliberazione.

Il presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

(È approvato).

Art. 21.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa mutua provinciale, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

(È approvato).

Art. 22.

La revisione della gestione delle Casse mutue provinciali è affidata ad un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti così designati:

a) un sindaco effettivo ed uno supplente per la categoria dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, nonchè un sindaco

effettivo per la categoria dei venditori ambulanti, dall'assemblea dei delegati delle Casse mutue provinciali;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

(È approvato).

SEZIONE III

Degli organi centrali di amministrazione.

Art. 23.

Gli organi della Federazione nazionale delle Casse mutue sono:

- a) l'assemblea nazionale;
- b) il Consiglio centrale;
- c) la Giunta centrale;
- d) il presidente;
- e) il Collegio sindacale.

(È approvato).

Art. 24.

L'assemblea nazionale, composta dai presidenti delle Casse mutue provinciali, si riunisce di regola una volta all'anno e, in via

straordinaria, quando lo richiede la maggioranza dei componenti il Consiglio centrale o almeno un terzo dei presidenti delle Casse mutue provinciali.

All'assemblea nazionale spetta:

a) approvare la relazione morale e finanziaria nonché il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno di ciascun anno;

b) eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, dodici membri del Consiglio centrale;

c) eleggere ogni quattro anni, a scrutinio segreto, i vice presidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei sindaci della Federazione nazionale.

Nel caso che il presidente della Cassa mutua provinciale sia impedito d'intervenire all'assemblea nazionale, delega per iscritto un suo rappresentante scelto fra i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di nomina elettiva.

Ai soli fini delle elezioni di cui al secondo comma, lettere b) e c), l'assemblea nazionale è costituita, oltrechè dei presidenti delle Casse mutue provinciali, di tre dei membri di cui all'articolo 19, lettera a), del Consiglio di amministrazione delle Casse stesse.

I tre membri di cui al precedente comma sono scelti in modo da assicurare la composizione della rappresentanza di ciascuna Cassa mutua provinciale in seno all'Assemblea — tenuta presente la categoria di appartenenza del Presidente della Cassa mutua provinciale — con due appartenenti alla categoria dei commercianti fissi, uno alla categoria dei venditori ambulanti ed uno alla categoria dei rappresentanti e agenti di commercio.

La scelta dei tre membri di cui al quarto comma è fatta dai consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 19, lettera a), appartenenti alla categoria alla quale deve essere attribuita la rappresentanza.

(È approvato).

Art. 25.

Il Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli esercenti attività commerciali è composto:

a) del presidente, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali;

b) di due vice-presidenti di cui uno in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio ed uno in rappresentanza dei venditori ambulanti;

c) di undici consiglieri dei quali sette in rappresentanza dei commercianti fissi ed ausiliari del commercio, tre in rappresentanza dei venditori ambulanti ed uno in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

d) di un rappresentante della Commissione centrale per gli elenchi nominativi di cui all'articolo 8;

e) di tre esperti nel ramo amministrativo e assistenziale nominati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero della sanità.

Le nomine dei componenti di cui alle lettere b) e c) del Consiglio centrale sono effettuate separatamente con elezioni a scrutinio segreto dai rappresentanti delle rispettive categorie in seno all'assemblea nazionale.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio centrale, con voto consultivo, il direttore della Federazione nazionale e un medico scelto dal Consiglio stesso fra una terna di nominativi designati dalla Federazione degli Ordini dei medici.

Il Consiglio elegge nel suo seno, con le modalità di cui al secondo comma, la giunta centrale composta del presidente, dei due vice-presidenti e di quattro componenti del Consiglio centrale, uno dei quali in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti.

I componenti del Consiglio centrale durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni.

Qualora il presidente venga nominato fra i consiglieri eletti, subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti, appartenente alla stessa categoria.

(E approvato).

Art. 26.

Spetta al Consiglio centrale:

a) deliberare sul bilancio preventivo ed esaminare il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea nazionale;

b) approvare il piano di ripartizione tra le singole provincie del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38, lettera b);

c) predisporre entro sei mesi dalla costituzione regolare del Consiglio, il regolamento delle prestazioni obbligatorie tenendo per base i limiti stabiliti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni;

d) stabilire le direttive in ordine alle forme di assistenza facoltativa ed integrativa gestite dalle Casse mutue provinciali nonchè approvare le delibere in materia di prestazioni integrative di cui all'articolo 11, terzo comma;

e) approvare il regolamento del personale della Federazione nazionale e delle Casse mutue di malattia e fissare le norme relative all'assunzione, all'amministrazione ed al licenziamento del personale stesso;

f) stabilire il collegamento della Federazione nazionale con gli Istituti di assicurazione e di malattia promuovendo eventuali iniziative nel campo assistenziale;

g) decidere sull'impiego dei fondi, sulla costruzione, sull'acquisto e sull'alienazione di immobili, sull'accettazione di donazioni o legati a favore della Federazione;

h) provvedere alla designazione al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del presidente della Federazione nazionale;

i) designare i sindaci effettivi e supplenti delle Casse mutue provinciali di cui all'articolo 22, lettera b);

l) procedere alla nomina del direttore della Federazione nazionale;

m) fissare le norme per la nomina dei direttori delle Casse mutue provinciali e procedere alla ratifica delle nomine stesse.

Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g), ed l), sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 27.

Spetta alla Giunta centrale:

a) esaminare i bilanci da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio centrale;

b) sovrintendere al funzionamento della Federazione nazionale ed ai rapporti della stessa con le Casse mutue di malattia;

c) stabilire i criteri generali per l'organizzazione delle Casse mutue di malattia;

d) decidere, in via definitiva, sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;

e) stipulare convenzioni ed accordi a carattere nazionale con altri Enti di previdenza e di assistenza sociale;

f) provvedere alla nomina, per la normale amministrazione delle Casse mutue provinciali, di un commissario, in caso di vacanza del Consiglio di amministrazione ovvero se il numero dei componenti dello stesso, per dimissioni od altri motivi, si riducesse a meno della metà, o in caso di constatate gravi irregolarità. Contro detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il commissario provvederà entro sei mesi ad indire le elezioni per la ricostituzione del nuovo Consiglio di amministrazione;

g) approvare nei termini previsti le deliberazioni adottate dalle Casse mutue provinciali e sottoposte alla Federazione nazionale ai sensi dell'articolo 20.

In caso di urgenza la Giunta può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica debbono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

(È approvato).

Art. 28

Il presidente ha la rappresentanza legale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti di competenza della Giunta centrale, alla cui ratifica li deve sottoporre nella riunione immediatamente successiva.

Il presidente, sentita la Giunta centrale, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza della Federazione nazionale ad uno dei due vice-presidenti.

(È approvato).

Art. 29.

Per il controllo della gestione della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, è costituito un Collegio sindacale composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti di cui:

a) uno effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) tre effettivi e due supplenti di cui rispettivamente due effettivi ed uno supplente in rappresentanza dei commercianti fissi e ausiliari del commercio, ed uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei venditori ambulanti eletti dall'assemblea nazionale ai sensi dell'articolo 24, secondo comma, lettera c).

Il Collegio sindacale, che è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina

il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

(È approvato).

Art. 30.

Il direttore sovrintendente al funzionamento tecnico ed alla disciplina dei servizi della Federazione nazionale e ne risponde al presidente.

Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta centrale.

(È approvato).

SEZIONE IV

Disposizioni diverse.

Art. 31.

La convocazione di tutti gli organi di amministrazione previsti dalla presente legge è effettuata dai presidenti anche su richiesta di un terzo dei componenti dei singoli organi.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni degli organi di amministrazione delle Casse mutue occorre la partecipazione della maggioranza dei rispettivi componenti ad eccezione dell'assem-

blea provinciale per la quale la presente norma è valida solo per la prima convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le cariche sono gratuite, eccezion fatta per le eventuali indennità stabilite per il presidente della Federazione e per i presidenti delle Casse mutue provinciali, da parte del Consiglio centrale della Federazione nazionale.

(È approvato).

Art. 32.

I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua provinciale ovvero del Consiglio centrale della Federazione nazionale che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive rispettivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione o del Consiglio centrale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio a maggioranza di voti dei suoi componenti.

Qualora i consiglieri eletti della Cassa mutua provinciale ovvero della Federazione nazionale, dichiarati decaduti per i motivi di cui al precedente comma o, comunque, per difetto o il venire meno dei requisiti di eleggibilità ovvero per dimissioni volontarie o altre cause, raggiungano le tre unità, l'assemblea provinciale ovvero l'assemblea nazionale procederà rispettivamente alla elezione dei consiglieri mancanti. I nuovi eletti cessano dall'incarico al momento in cui scade il mandato di coloro che sono stati sostituiti.

(È approvato).

Art. 33.

Qualora il numero degli assistibili della provincia risulti inferiore alle ottomila unità, a richiesta della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, può essere disposta la fusione della Cassa stessa con altra Cassa mutua degli esercenti attività commerciali di provincia confinante.

La costituzione della Cassa mutua inter-provinciale è disposta con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue, previo parere favorevole della maggioranza dell'assemblea della Cassa mutua provinciale, con la quale, ai sensi del primo comma, è stata richiesta la fusione.

(È approvato).

Art. 34

La Federazione nazionale delle Casse mutue per l'assistenza di malattia per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può prendere accordi con altri Istituti per la assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore di lavoratori autonomi per l'abbinamento, in una o più provincie, delle strutture organizzative, amministrative ed assistenziali.

L'accordo di cui al precedente comma è soggetto all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 35.

L'assemblea generale della Cassa mutua provinciale ha facoltà di affidare alle Associazioni mutue volontarie delle categorie interessate esistenti nella provincia al 30 aprile 1959 la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 11 della presente legge.

Le Casse mutue provinciali e la Federazione nazionale, al fine di assolvere i loro compiti assistenziali, possono anche valersi, mediante apposite convenzioni, dei servizi di altri Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali di diritto pubblico.

Le convenzioni stipulate dalle Casse mutue provinciali debbono essere approvate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

La Federazione nazionale delle Casse mutue malattie per gli esercenti attività commerciali, con deliberazione del Consiglio centrale, può, in base ad apposita convenzione,

affidare la gestione delle forme di prestazioni obbligatorie previste dall'articolo 11 della presente legge all'Enasarco, limitatamente per quegli agenti e rappresentanti di commercio obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso che ne facciano esplicita richiesta.

La convenzione di cui al precedente comma deve essere approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di contrasto e di mancato accordo le parti interessate possono adire il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

CAPO IV.

DEL FINANZIAMENTO E DEI CONTRIBUTI

Art. 36.

Sulla base degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 7, ultimo comma, la Cassa mutua provinciale compila annualmente, per ciascun comune, appositi ruoli per la riscossione dei contributi dovuti ai sensi dell'articolo 38, lettere b) e c), per l'anno solare successivo, dagli esercenti stessi anche per i loro familiari a carico nonché, salvo il diritto di rivalsa, per i familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e per il nucleo familiare a carico di questi ultimi. Detti ruoli debbono essere trasmessi all'intendente di finanza entro il 15 dicembre di ciascun anno e quelli suppletivi entro il 15 giugno di ciascun anno.

In caso di denunce effettuate oltre i termini di cui all'articolo 4 e in caso di accertamento d'ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi afferenti all'anno solare in corso. I ruoli sono resi esecutivi dall'intendente di finanza, pubblicati nell'albo del comune e affidati, per la riscossione, all'esattore e al ricevitore delle imposte dirette, con le norme e la procedura privilegiata stabilita per la esazione delle imposte stesse e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Gli esercenti attività commerciali di cui al primo comma rispondono del pagamento dei contributi dovuti anche per i familiari a carico soggetti all'assicurazione.

(È approvato).

Art. 37.

Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso, da parte degli interessati, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.

La decisione del Consiglio di amministrazione è definitiva. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e può concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate.

(È approvato).

Art. 38.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, compresi quelli necessari per il funzionamento delle Casse mutue provinciali e della Federazione nazionale, si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 1.500 per ciascun esercente attività commerciale e ciascun familiare assistibile, sino alla concorrenza della misura massima complessiva di lire quattro miliardi. Qualora il totale dei contributi posti a carico dello Stato per ciascun assistibile superi la somma di lire quattro miliardi, la misura unitaria del contributo dello Stato è determinata dal quoziente che si ottiene dividendo il contributo globale di lire quattro miliardi per il numero complessivo degli assistibili. In tal caso le misure dei contributi di cui alla successiva lettera b) punti 1), 2) e 3) sono maggiorate della somma corrispondente alla differenza tra il contributo di lire 1.500 e il quoziente predetto;

b) con un contributo annuo a carico di ciascun esercente attività commerciale determinato in relazione al reddito imponibile annuo dell'esercizio ai fini della imposta di ricchezza mobile nelle misure seguenti:

1) lire 1.500 per sè e lire 1.500 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito fino ad un milione di lire;

2) lire 3.000 per sè e lire 3.000 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore ad un milione di lire e non eccedente un milione e 500 mila lire;

3) lire 3.500 per sè e lire 3.500 per ciascun familiare assistibile nel caso di reddito superiore a un milione e 500 mila lire.

Di detti contributi previsti per ciascuna unità assistibile ai punti 1), 2) e 3) lire 1.200, lire 2.600 e lire 3.000 rispettivamente restano alla Cassa mutua provinciale mentre la differenza è versata alla Federazione nazionale per la costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale che sarà ripartito fra quelle Casse mutue che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza ovvero per esigenze dovute a deficienti attrezzature sanitarie ovvero per particolari necessità per eventi straordinari;

c) con una eventuale quota suppletiva per la copertura dell'eventuale maggior costo dell'assistenza sanitaria da stabilirsi dall'Assemblea generale della Cassa mutua provinciale nella riunione indetta per l'approvazione del bilancio preventivo, tenendo conto a tal fine, se del caso, dei criteri previsti alla precedente lettera b) in relazione al differente imponibile annuo di ricchezza mobile, ovvero della importanza del centro di affari o della distanza di esso dai luoghi di cura ovvero del carico di famiglia.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nella lettera b) e le misure delle quote di contributo da attribuire al Fondo di solidarietà nazionale potranno essere modificate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in rela-

zione alle risultanze ed al fabbisogno delle gestioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, disciplinate dalla presente legge.

È concessa facoltà agli Enti comunali di assistenza di versare alle Casse mutue provinciali, parzialmente o totalmente, i contributi *pro capite* dovuti, agli effetti della presente legge, per sé e per i familiari a carico, di cui al precedente articolo 3, dagli esercenti attività commerciali particolarmente bisognosi.

Le amministrazioni comunali sono tenute al pagamento di tali contributi per gli esercenti attività commerciali e per i familiari a carico, di cui al precedente comma, iscritti nell'elenco dei poveri del comune.

Le norme dei due precedenti commi si applicano limitatamente alle prestazioni contemplate nella presente legge.

(È approvato).

Art. 39.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è versato alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, in rate semestrali posticipate sulla base delle risultanze di cui all'articolo 36 ed è ripartito, a cura della Federazione stessa, tra le Casse mutue provinciali in base al numero dei rispettivi assistibili.

Per il finanziamento della Federazione nazionale delle Casse mutue è effettuata una trattenuta sul contributo dello Stato proposta dal Consiglio centrale ed approvata, anno per anno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari.

(È approvato).

Art. 40.

Il contributo di cui all'articolo 38, lettera a), ha decorrenza dal 1° gennaio 1961.

I contributi di cui all'articolo 38, lettera b) sono dovuti a far tempo dal 1° gennaio 1961.

È concesso alla Federazione nazionale delle Casse mutue malattia per gli esercenti attività commerciali un contributo straordinario a carico del bilancio dello Stato di lire 1.500 milioni per gli oneri derivanti dalla prima applicazione della presente legge.

All'onere di lire 1.500 milioni di cui al precedente comma si provvederà, in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 30 luglio 1959, n. 594.

Alla restante spesa per l'esercizio 1960-61 si provvederà con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, concernente oneri per provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 41.

L'esercizio finanziario delle Casse mutue di malattia e della Federazione nazionale delle Casse stesse coincide con l'anno solare.

(È approvato).

Art. 42.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Federazione nazionale,

delle Casse mutue provinciali e sui loro singoli servizi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio centrale della Federazione nazionale e il Consiglio di amministrazione delle Casse provinciali e può essere nominato, per i singoli enti, un Commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario la cui gestione non potrà durare oltre i sei mesi.

(*È approvato*).

CAPO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43.

Gli esercenti attività commerciali nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sussistano le condizioni indicate agli articoli 1 e 2, sono tenuti ad effettuare, entro sessanta giorni dalla data predetta, le denunce di cui all'articolo 4, alla Commissione provinciale prevista dall'articolo 5.

Il termine di quarantacinque giorni per la notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione negli elenchi o della mancata iscrizione è elevato a settantacinque giorni per le denunce presentate entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 11 ha inizio a decorrere, per la prima applicazione della presente legge, dal giorno dell'approvazione dei ruoli di cui al successivo comma.

Gli intendenti di finanza, in base alla facoltà agli stessi conferita dall'articolo 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, dovranno, per la prima applicazione della presente legge, rendere esecutivi i ruoli che saranno presentati entro il 15 giugno 1961 dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per

il visto di esecutorietà, al fine di consentire la riscossione dei contributi di cui all'articolo 38, lettera b), dovuti dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1961, in tre rate a decorrere da quella di agosto 1961.

(*È approvato*).

Art. 44.

Per l'esercizio 1960-61 il contributo previsto a carico dello Stato dall'articolo 38, lettera a) per ciascun assistibile ai sensi della presente legge è stabilito, limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1961, nella misura di lire 750.

La eccedenza tra l'ammontare dei contributi corrisposti ai sensi del precedente comma e i quattro miliardi di lire stanziati per l'esercizio 1960-61 sarà portata a maggioranza del massimale previsto dall'articolo 38, lettera a), nell'esercizio 1961-62, e l'eventuale ulteriore eccedenza risultante per questo ultimo esercizio sarà portata a maggioranza del massimale stesso per l'esercizio 1962-63.

(*È approvato*).

Art. 45.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale nominerà il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali e una Commissione consultiva composta di due rappresentanti della categoria dei commercianti e ausiliari del commercio, di un rappresentante della categoria dei venditori ambulanti e di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominerà la Commissione centrale di cui all'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 46.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna provincia:

a) la Commissione provinciale di cui all'articolo 5;

b) un commissario straordinario della Cassa mutua provinciale;

c) una Commissione consultiva composta di due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti, sentite le rispettive Associazioni provinciali di categoria, nonché di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici.

Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia.

(È approvato).

Art. 47.

Il commissario straordinario di cui al precedente articolo deve in particolare:

a) dare disposizioni per le riscossioni dei contributi;

b) provvedere perchè le prestazioni siano erogate nel termine di cui all'articolo 10 e nelle forme, modalità e limiti previsti all'articolo 11, ultimo comma, della presente legge;

c) adottare i provvedimenti opportuni per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 16 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati.

Il commissario straordinario attuerà i compiti previsti dal primo comma nelle sedi e con l'ausilio delle Camere di commercio ed avvalendosi delle attrezzature e dei servizi dei vari istituti e mutue aventi compiti simi-

lari, senza effettuare locazione di sedi nè assunzione di personale.

Il commissario straordinario di cui al precedente comma risponde di tutte le operazioni eseguite al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue.

(È approvato)

Art. 48.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 49.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato)

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

S A C C H E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A C C H E T T I . Dichiaro che il nostro gruppo, ferme restando le riserve e le critiche mosse ad alcuni articoli in occasione dell'approvazione generale di questo disegno di legge in data 14 ottobre, e in particolare ferme restando le riserve per quanto concerne la limitatezza dell'assistenza e gli oneri che gravano sui commercianti più poveri, voterà favorevolmente al disegno di legge e alle modifiche che sono state apportate dalla Camera ed approvate dalle Commissioni finanze e tesoro e lavoro del Senato. Consideriamo tale provvedimento un primo passo importante per

la generale sistemazione dell'assistenza sociale agli esercenti e ai piccoli commercianti favorevole per le iniziative necessarie a completare rapidamente l'assistenza alle numerose categorie dei piccoli commercianti che da tempo attendono la soluzione di questo problema.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

R U S S O , Segretario :

Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritengano di intervenire presso la Direzione dell'A.N.I.C. di Ravenna perchè accolga le giuste richieste di adeguamento salariale che quelle maestranze da tempo rivendicano, onde porre fine alle agitazioni in corso.

L'interpellante invita inoltre il Ministro delle partecipazioni statali ad intervenire presso il Ministro dell'interno perchè disponga l'immediato ritiro delle forze di polizia che in assetto di guerra ostentano la loro presenza attorno alla fabbrica con l'intento di intimidire quei lavoratori.

L'interpellante pensa che, trattandosi di Aziende di Stato, sia necessario ed urgente l'intervento richiesto (348).

CERVELLATI

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

R U S S O , Segretario :

Al Ministro dei lavori pubblici ed al Presidente del Comitato dei ministri per la Cassa

del Mezzogiorno, per conoscere quali provvedimenti pensano di adottare, ciascuno per le proprie competenze, a seguito dei crolli provocati nel centro di S. Arpino (Caserta) dovuti ad installazioni di grosse tubazioni per l'Acquedotto campano poste con errato criterio tecnico nel centro della detta cittadina.

Si fa osservare che i danni provocati sono ingenti e che urge provvedere per le riparazioni che sono indilazionabili (956).

SANSONE, JODICE

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se le abitazioni di proprietà dell'Amministrazione delle poste, in Firenze, verranno o meno cedute a riscatto agli attuali occupanti dipendenti postali dato che da tempo gli occupanti medesimi non ne hanno più notizia (1931).

BUSONI

Al Ministro dei lavori pubblici, premesso :

che i progetti di opere sovvenzionate dallo Stato sono presentati, per l'approvazione tecnica e per l'ammissione al finanziamento all'ufficio del Genio civile competente per territorio e che avviene, di fatto, che tale ufficio non si limita ad esaminare ed a far introdurre le modificazioni che ritiene necessarie per concedere l'approvazione dei progetti, non solo per quelli il cui importo di spesa (fino ai 30 milioni di lire) li fa rientrare nella propria competenza, ma esige altresì dal progettista che tali modificazioni siano introdotte anche per i progetti di spesa superiore e la cui approvazione è di competenza degli organi superiori, cosicchè avviene poi di frequente che le modificazioni introdotte sono poi annullate o ulteriormente modificate dall'organo competente superiore;

che lo stesso fatto si ripete anche da parte del Provveditorato alle opere pubbliche nei confronti degli organi superiori;

invita il Ministro a far conoscere se non ritiene necessario richiamare l'attenzione degli uffici dipendenti, affinché i progetti siano esaminati dall'organo competente per l'importo della spesa, e, solo da questo, siano chiesti e fatti introdurre gli aggiornamenti ritenuti necessari, per conseguire l'approvazione, sentito, naturalmente, in precedenza l'Ufficio subalterno al fine di evitare che la strada, che i progetti devono percorrere, divenga strumento di inutile ritardo nella loro approvazione e causa di malcontento e di irritazione nei progettisti (1932).

BUIZZA

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se possa l'I.N.A.M. (Istituto nazionale assicurazione malattie) continuare a legiferare con circolari, comminando pene pecuniarie non previste da alcun disposto di legge per ammontare di miliardi a carico delle aziende artigianali, commerciali e di piccole e medie industrie.

Tali pene pecuniarie — salvo qualche resistenza di consapevole organizzazione sindacale autonoma (CASA - Confederazione artigiana sindacati autonomi), che oggi è oggetto di altre sanzioni ricattatorie contro una delle sue associate — vengono comminate per il ritardo invio di un elenco nominativo (modello S.P. 507) dei dipendenti delle aziende sopraddette (1933).

SIBILLE

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non si consideri opportuno e consigliabile, per l'utilità stessa del servizio, abrogare la vecchia e dannosa disposizione risalente al 1937 — suggerita esclusivamente dalla concezione fascista demagogicamente affermata della vita dura, tuttavia tradotta in pratica soltanto per i dipendenti più modesti — per la quale gli agenti di custodia che smontano di prima guardia, e cioè alle ore 24, devono pernottare nel carcere, cosicchè un agente che prenda servizio alle 16,

smonta alle 24, pernotta sul luogo, riprende servizio alle 7,30, smonta alle 17, rientra nella sua casa solo dopo 26 ore dacchè ne è uscito, con tutte le preoccupazioni e le ansie familiari conseguenti. L'assurdità della disposizione l'ha già fatta cadere in desuetudine in un certo numero di stabilimenti penali, ma essa resta in vigore là dove manca ai dirigenti un ragionevole e responsabile spirito d'iniziativa nell'ambito loro concesso di autonomia, creandosi così fra gli agenti di custodia una diversità di obblighi poco favorevole al sereno e disciplinato assolvimento dei loro gravosi obblighi di istituto (1934).

TERRACINI

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 29 novembre 1960

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi, in seduta pubblica, martedì 29 novembre alle ore 17 con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati ZANIBELLI ed altri e FOGLIAZZA ed altri. — Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (1070) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modifica della durata e della composizione del Senato della Repubblica (250).

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — STURZO. — Modifiche agli articoli 57, 59 e 60 della Costituzione (285).

2. Deputati MIGLIORI ed altri. — Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini, oggetti contrari al pudore o alla decenza (1082) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

323ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RES. STENOGRAFICO

25 NOVEMBRE 1960

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una imposta di fabbricazione sull'olio di oliva rettificato *B* e vigilanza fiscale sulle raffinerie di olio di oliva, sugli stabilimenti di estrazione con solventi di olio dalle sanse di oliva e su-

gli stabilimenti di confezionamento degli olii di oliva commestibili (180-*Urgenza*).

La seduta è tolta (*ore 12,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari